



# *Ministero dell' università e della ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale dell' internazionalizzazione e della comunicazione*

- Ai Rettori e ai Direttori Generali delle Università
- Ai Direttori delle Istituzioni AFAM
- Ai Direttori delle le SSML
- e p.c. Al Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)  
Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, Ufficio IV  
Direzione Generale per gli Italiani all' Estero e le Politiche Migratorie, Ufficio VI - Unità Visti
- Al Ministero dell' Istruzione e del Merito  
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione
- Al Ministero dell' Interno  
Dipartimento di Pubblica Sicurezza  
Direzione Centrale dell' Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, Ufficio Affari Generali e giuridici
- Alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)
- Ai Presidenti dei Direttori dei Conservatori di Musica delle Accademie delle Belle Arti degli ISIA
- All' Associazione CIMEA
- All' Associazione UNI-ITALIA

**Oggetto: Immatricolazione studenti internazionali Anno Accademico 2024-2025.**

Si comunica che entro la giornata odierna sarà pubblicata sul Portale University la circolare relativa alle **“Procedure per l' ingresso, il soggiorno, l' immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi accademici della Formazione Superiore valide per l' anno accademico 2024/2025”**.



# *Ministero dell' università e della ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale dell' internazionalizzazione e della comunicazione*

**A partire da marzo 2024**, tutti gli studenti internazionali richiedenti il visto potranno, pertanto, effettuare le pre-iscrizioni presso tutte le Istituzioni della Formazione superiore (Università, Istituzioni AFAM e SSML) attraverso il predetto portale University, tenendo conto che tali pre-iscrizioni e le ulteriori procedure correlate saranno possibili fino alla data del 29 novembre 2024, fatta salva differente futura indicazione del MUR in accordo con il Ministero degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale - MAECI.

Si rammenta che non verranno richiesti i preventivi contingenti di potenziale ammissione per tutte le citate categorie di studenti internazionali, ad eccezione degli studenti universitari “applicanti” ai corsi ad accesso programmato nazionale (L. 264/1999). Tutte le Istituzioni, pertanto, nell’ambito delle rispettive autonomie accademiche, procederanno alla valutazione e valideranno le domande ricevute nel Portale, in funzione del numero di posti disponibili per tali studenti.

## IL DIRETTORE GENERALE

**Gianluigi CONSOLI**

*Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*



*Ministero dell'università e della ricerca*

**SECRETARIATO GENERALE**

*Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione*

**PROCEDURE PER L'INGRESSO, IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI  
INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA  
FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA**

**VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025**



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025

## Sommario

<b>NOTA INTRODUTTIVA</b> .....	3
<b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b> .....	4
<b>Parte I - PROCEDURE PER LE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE</b> .....	5
1. Preiscrizione .....	5
2. Domanda di preiscrizione .....	5
3. Valutazione e validazione delle candidature .....	6
4. Informazioni e documentazione .....	7
5. Corsi a numero programmato .....	10
6. Conoscenza linguistica .....	11
7. Titolari di protezione internazionale.....	12
8. Immatricolazioni.....	12
<b>Parte II - PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICO-CONSOLARE</b> .....	14
1. Visti per studio .....	14
2. Requisiti per l'ottenimento di un visto .....	15
3. Informazioni e documentazione .....	16
<b>Parte III - PROCEDURE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO</b> .....	18
1. Richiesta del permesso di soggiorno .....	18
2. Rinnovo del permesso di soggiorno .....	18

## NOTA INTRODUTTIVA

Le presenti Procedure annuali 2024/2025 sono redatte sulla base degli esiti ottenuti dalla riunione annuale del Gruppo di lavoro indetto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto col Ministero dell'Istruzione e del Merito, col Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e col Ministero dell'Interno. Lo scopo di tali procedure è coordinare e orientare le politiche delle Istituzioni italiane della formazione superiore, delle Rappresentanze diplomatico-consolari e delle Questure in materia di ingresso, soggiorno, immatricolazione e riconoscimento dei titoli degli studenti internazionali per i corsi della formazione superiore in Italia.

La decisione finale sul rilascio di un visto per motivi di studio è competenza esclusiva della Rappresentanza diplomatico-consolare: la validazione della domanda di preiscrizione ad un corso di studio e la relativa documentazione prodotta da parte delle Istituzioni della formazione superiore non implica automaticamente il rilascio del visto, ma è da considerarsi di supporto alle procedure di valutazione effettuate dalle Rappresentanze diplomatico-consolari poiché queste ultime, oltre a verificare il possesso dei requisiti per il rilascio di un visto di studio/immatricolazione, hanno altresì l'obbligo di valutare l'assenza del rischio migratorio dello studente (D.I. 850/2011 art. 4 comma 2).

La valutazione di titoli esteri finalizzata all'iscrizione a corsi di studio italiani di formazione superiore è competenza esclusiva delle Istituzioni di formazione superiore, come stabilito dall'art. 2 della Legge 148/2002: la documentazione riferita ad un titolo di studio ed eventualmente prodotta dalle Rappresentanze diplomatico-consolari e/o da altri enti e Istituzioni non è da richiedersi obbligatoriamente e non è vincolante per decisioni valutative di competenza delle singole Istituzioni della formazione superiore relativamente all'ammissione al corso prescelto.

Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno è di competenza del Ministero dell'Interno ed è disciplinato dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394) e della Legge 28 maggio 2007, n. 68 relativa alla disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.

Per l'anno accademico 2024/2025 le domande di visto dovranno essere presentate, presso le competenti Rappresentanze diplomatico-consolari, **entro e non oltre il 29 novembre 2024**. In caso di proroga dei termini, le Istituzioni della formazione superiore potranno continuare le proprie procedure di reclutamento degli studenti internazionali e la relativa valutazione dell'idoneità dei titoli esteri da essi posseduti, così come le Rappresentanze diplomatico-consolari potranno procedere con la trattazione delle domande di visto fino ad esaurimento delle domande di pre-iscrizione, purché pervenute entro le date previste e dai successivi aggiornamenti. Inoltre, con riferimento al termine del 29 novembre 2024, le Istituzioni della formazione superiore potranno, sulla base della propria autonomia e in riferimento ai singoli corsi di studio presenti all'interno della propria offerta formativa, indicare sui propri portali una data precedente a quella indicata per ogni singolo corso, sulla base delle esigenze specifiche collegate all'inizio delle attività didattiche.

La domanda di preiscrizione per il rilascio del visto per i candidati ai corsi di studio presso le Istituzioni della formazione superiore italiane dovrà essere presentata esclusivamente per il tramite del portale UNIVERSITALY<sup>1</sup>, unico portale di accesso gratuito e ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca si riserva la possibilità di emettere successive integrazioni o modifiche alle presenti Procedure previa consultazione con gli altri Ministeri competenti.

---

<sup>1</sup> <https://www.university.it>



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025

## AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Procedure **si applicano**:

- a) per la parte relativa all'immatricolazione e alle procedure di riconoscimento dei titoli, a tutti gli studenti e i candidati ai corsi che abbiano ottenuto un titolo estero finale o parziale e che intendano immatricolarsi presso le Istituzioni italiane della formazione superiore;
- b) per la parte relativa agli adempimenti da svolgersi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari, ai candidati stranieri che necessitino di visto di ingresso in Italia per soggiorni di lungo periodo<sup>2</sup> ai fini dell'immatricolazione presso le Istituzioni della formazione superiore;
- c) per la parte relativa al procedimento amministrativo finalizzato al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, agli studenti che necessitino di ottenere e/o rinnovare il permesso di soggiorno.

Si precisa, altresì, che le sole procedure relative al rilascio del visto di ingresso e del relativo permesso di soggiorno **non si applicano**:

- d) ai cittadini appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea, nonché a quelli provenienti da Norvegia, Islanda, Lichtenstein e alla Confederazione Elvetica, alla Repubblica di San Marino e alla Santa Sede;
- e) agli stranieri già regolarmente presenti in Italia così come espressamente indicati nell'art.39, comma 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286<sup>3</sup>;
- f) agli studenti già presenti nell'Area Schengen e beneficiari di borse di studio nell'ambito di programmi dell'Unione Europea di istruzione, formazione e ricerca, ai quali si applicano, in analogia, le istruzioni impartite per l'azione "Erasmus Mundus" estese al programma "Erasmus+", nonché eventuali, ulteriori istruzioni in materia di visti di ingresso fornite dall'Unità per i Visti della DGIT del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Nei casi sopracitati, ai fini della regolarizzazione dello studente, sarà sufficiente effettuare la dichiarazione di presenza ai sensi dell'art. 39, comma 4 bis, del Testo Unico sull'Immigrazione, non essendo necessario richiedere alcun visto di ingresso.

Limitatamente alla procedura e alla documentazione richiesta per la valutazione dei titoli, per gli studenti partecipanti a corsi di studio organizzati congiuntamente tra due o più Istituzioni italiane ed estere, si rimanda a quanto stabilito dalle apposite Convenzioni sottoscritte dalle Istituzioni di formazione superiore per la realizzazione di tali corsi (rif. art. 3 comma 10 del DM 270/2004 e art. 3 comma 8 del DPR 212/2005).

Il permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciato per la frequenza di corsi singoli e/o di corsi propedeutici (*foundation course*), può essere rinnovato, alla luce della previsione contenuta nel D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni, ultima parte del comma 4 dell'articolo 46, per l'accesso ai diversi corsi di formazione, purché sia funzionale a tali corsi.

<sup>2</sup> In caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, è la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE che prevale ai fini della presente circolare (legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2).

<sup>3</sup> "E' comunque consentito l'accesso ai corsi di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonché ai titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio".



## **Parte I - PROCEDURE PER LE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE**

### **1. Preiscrizione**

La domanda di accesso ai corsi universitari di Laurea e Laurea Magistrale e ai corsi AFAM di Diploma Accademico di primo livello e Diploma Accademico di secondo livello degli studenti internazionali richiedenti visto e residenti all'estero ha luogo attraverso la preventiva procedura di "preiscrizione" che precede le successive fasi di immatricolazione, utilizzando esclusivamente il portale UNIVERSITALY.

Tale procedura viene inoltre effettuata dagli studenti internazionali richiedenti visto e residenti all'estero, tramite il portale UNIVERSITALY, al fine di accedere a: diplomi di specializzazione, diplomi accademici di specializzazione, dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento, master universitari di primo e di secondo livello, diplomi di perfezionamento o master, corsi singoli, corsi di lingua e cultura italiana presso le università di Roma Tre, per stranieri di Perugia, di Siena e di Reggio Calabria "Dante Alighieri", corsi propedeutici (*foundation course*).

Per l'ammissione ai corsi accreditati presso le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici (SSML), gli Istituti di Specializzazione in Psicoterapia e le Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica secondo l'art. 11 del DPR 08/07/2005, n. 212, si seguono le medesime procedure previste per l'immatricolazione ai corsi del medesimo livello e natura del settore Universitario e AFAM.

I termini previsti per le procedure relative alle preiscrizioni ai corsi di studio, ad eccezione di quelli a numero programmato, sono definiti da ogni singola Istituzione della formazione superiore e pubblicati nei rispettivi siti.

L'iscrizione alle prove di accesso ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia in lingua inglese ove attivati dagli atenei, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria, e per i corsi finalizzati alla formazione di Architetto, avviene secondo le procedure attive nel portale UNIVERSITALY. L'iscrizione alla prova è effettuata online a cura dello studente, che non è esonerato dalla richiesta di visto d'ingresso presso le Rappresentanze diplomatico-consolari. Tale procedura deve quindi essere avviata e formalizzata, nei modi previsti, entro e non oltre le scadenze stabilite dal calendario delle procedure per le immatricolazioni ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a programmazione nazionale.

L'elenco dei posti riservati agli studenti internazionali richiedenti visto per ogni singolo corso (definita come "quota" - rif. articolo 39 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) è pubblicata da ogni singola Istituzione della formazione superiore, al fine di consentire agli interessati di presentare la domanda di preiscrizione.

Una volta completata la domanda di preiscrizione e ottenuta la validazione da parte dell'Istituzione della formazione superiore competente, tutti i candidati devono richiedere alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese di residenza il visto per studio/immatricolazione universitaria.

### **2. Domanda di preiscrizione**

Le Istituzioni della formazione superiore informano gli studenti interessati ai corsi di studio, attivati presso di loro, che devono:

a) accedere al portale UNIVERSITALY e compilare la relativa "domanda di preiscrizione" che dovrà essere successivamente presentata alla Rappresentanza italiana del luogo di residenza una volta validata digitalmente da parte dell'istituzione accademica di riferimento;



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025

b) se sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'Allegato 1 delle presenti disposizioni, indicare uno solo dei corsi di studio nella banca dati attiva all'interno della domanda di preiscrizione del portale UNIVERSITALY; per i corsi di studio che prevedono un test di accesso unico nazionale ovvero, Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria e corsi finalizzati alla formazione di Architetto, la domanda di preiscrizione è da considerarsi presentata automaticamente anche per tutte le altre istituzioni opzionate dal candidato al momento dell'iscrizione al test come possibili alternative alla prima sede scelta;

c) se sono in possesso di un titolo di cui all'Allegato n. 2 delle presenti disposizioni, scegliere il corso indipendentemente dal numero dei posti riservati.

Se lo studente frequenta l'ultimo anno di scuola secondaria ed è in procinto di sostenere l'esame finale e/o gli speciali esami di idoneità accademica laddove previsti, ovvero nel caso in cui l'ateneo abbia indicato all'interno della domanda di preiscrizione del candidato che l'ammissibilità al corso risulti essere subordinata ad ulteriori adempimenti, la domanda va considerata come accettata con riserva dal rispettivo ateneo, in attesa di validazione da parte di quest'ultimo sul portale UNIVERSITALY.

In riferimento all'abolizione del divieto di doppia iscrizione ai corsi di studio della formazione superiore per effetto della Legge 12 aprile 2022, n. 33 e successive indicazioni riportate nel Decreto MUR n. 930 del 29 luglio 2022 e Decreto MUR n. 933 del 02/08/2022, si sottolinea che tale norma non produce alcun effetto in riferimento alle presenti Procedure, le quali rimangono invariate in riferimento alla richiesta di visto e di relativo permesso di soggiorno riferiti ad un singolo corso.

### **3. Valutazione e validazione delle candidature**

Le Istituzioni della formazione superiore svolgono una propria preventiva valutazione delle singole candidature richiedendo allo studente copia della documentazione di studio e ogni altro documento ritenuto utile al fine di tale valutazione preventiva. L'Istituzione provvede alla validazione della domanda di preiscrizione inserendo i relativi dati sul portale UNIVERSITALY, indicando se e per quali documenti è stata verificata l'autenticità, oltre ad indicare quale documentazione sia necessaria per i propri fini valutativi.

Le Istituzioni della formazione superiore devono chiaramente riportare nelle istruzioni relative alle valutazioni delle domande di studenti internazionali richiedenti visto, nonché nelle comunicazioni con i candidati stessi, le seguenti informazioni:

1. la preventiva accettazione di un candidato da parte dell'ateneo non conferisce alcun diritto all'ottenimento del visto, tenuto conto che tale adempimento è di competenza esclusiva delle singole Rappresentanze diplomatico- consolari;
2. l'ottenimento di un visto per motivi di studio rilasciato dalla competente Rappresentanza diplomatico-consolare non conferisce alcun diritto al perfezionamento dell'immatricolazione ad un corso di studi, tenuto conto che tale adempimento è di competenza esclusiva delle singole Istituzioni della formazione superiore;
3. la preventiva accettazione di un candidato da parte dell'ateneo non conferisce alcun diritto al perfezionamento dell'immatricolazione, anche nei casi di:
  - a. ottenimento del relativo visto;
  - b. presenza fisica sul territorio nazionale;



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025

- c. idoneità e/o effettiva erogazione di borse di studio/contributi di ogni genere;
- d. accettazione del candidato sotto condizione al fine di poter iniziare le attività didattiche;

tenuto conto che ai fini del perfezionamento dell'immatricolazione le Istituzioni devono verificare anche l'autenticità della documentazione prodotta.

Occorre precisare che l'eventualità rappresentata al punto 3 è un caso limite poiché, di norma, le Istituzioni della formazione superiore, a seconda delle caratteristiche dei corsi di studio prescelti dai singoli candidati, acquisiscono le attestazioni necessarie alla valutazione dell'idoneità del titolo estero e alla verifica della sua autenticità prima della presentazione delle domande di visto, al fine di evitare che un candidato validamente preiscritto non riesca a finalizzare l'immatricolazione una volta giunto in Italia.

Infine, qualora l'Istituzione della formazione superiore non sia in grado di perfezionare l'immatricolazione dello studente internazionale, ne deve dare tempestiva comunicazione alla Rappresentanza diplomatico-consolare al fine dell'immediata revoca del visto d'ingresso da parte di quest'ultima.

#### **4. Informazioni e documentazione**

Le informazioni riferite alle procedure di preiscrizione vengono fornite dalle Istituzioni della formazione superiore direttamente ai candidati ai propri corsi per tramite dei propri siti e portali. Tali informazioni devono contenere anche dettagli sulle modalità di valutazione e pre-accettazione dei candidati, sulle scadenze relative alla presentazione delle domande di preiscrizione relative ad ogni singolo corso, sul numero di posti disponibili per ogni corso, sulla presenza di eventuali prove di ammissione e/o valutazione iniziale e sulla relativa documentazione da produrre anche in riferimento alla valutazione dei titoli esteri.

Si rammenta che l'Associazione Uni-Italia può supportare, attraverso i propri centri all'estero, i candidati stranieri ai corsi offrendo servizi di orientamento e assistenza anche per la procedura da espletare tramite il portale UNIVERSITALY.

I candidati ai corsi di studio presso le Istituzioni della formazione superiore hanno l'obbligo di produrre la documentazione che l'Istituzione ritenga di acquisire ai fini della valutazione dell'idoneità delle singole candidature, in riferimento alla verifica della sussistenza dei requisiti accademici d'ingresso richiesti e al titolo estero.

Le Istituzioni della formazione superiore sono autonome al fine della documentazione da richiedere ai candidati ai propri corsi<sup>4</sup>.

Per quanto concerne gli studenti internazionali non richiedenti visto, le Istituzioni della formazione superiore sono invitate a non richiedere la Dichiarazione di valore sui titoli da essi posseduti, tenuto conto che tale categoria di studenti non necessita di rivolgersi presso alcuna Rappresentanza diplomatico-consolare al fine dell'ingresso sul territorio nazionale.

La documentazione normalmente richiesta dalle Istituzioni della formazione superiore in riferimento al possesso delle qualifiche idonee per l'ingresso ad un corso di studi è la seguente:

##### **(i) Per l'accesso ai corsi di primo ciclo:**

---

<sup>4</sup> Tale autonomia è indicata all'articolo 2 della Legge 148/2002 e, rispettivamente, nel DM 270/2004 per le istituzioni universitarie e nel DPR 212/2005 per quelle AFAM, pertanto in tali casi si applica quanto disposto al comma 5 dell'articolo 33 del DPR 445/2000.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025

- a) titolo finale degli studi secondari<sup>5</sup> conseguito con almeno 12 anni di scolarità<sup>6</sup>, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge; a discrezione della singola istituzione della formazione superiore, il titolo finale può essere corredato in alternativa da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da attestazioni di enti ufficiali esteri o da eventuale Dichiarazione di valore;
- b) certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza;
- c) eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);
- d) eventuale altra documentazione richiesta dall'ateneo, anche in riferimento alla verifica della veridicità del titolo di studio estero.

(ii) Per l'accesso ai corsi di secondo ciclo:

- a) titolo di studio ufficiale estero<sup>7</sup> corrispondente al primo ciclo secondo il quadro dei titoli del Processo di Bologna e di livello 6 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (*European Qualifications Framework - EQF*) conseguito presso una istituzione della formazione superiore che consenta in loco il proseguimento degli studi presso Istituzioni accademiche nel livello successivo (secondo ciclo del Processo di Bologna/livello 7 EQF), e che non presenti alcuna “differenza sostanziale” secondo i principi della Convenzione di Lisbona e la metodologia nazionale adottata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA)<sup>8</sup>; a discrezione della singola Istituzione di formazione superiore, il titolo finale può essere corredato in alternativa da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da attestazione di enti ufficiali esteri o da eventuale Dichiarazione di valore;
- b) certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati (*transcript*), nonché per ogni disciplina, i programmi per il conseguimento dei titoli predetti; il programma degli studi può essere attestato dal *Diploma Supplement*, ove adottato;
- c) eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);
- d) eventuale altra documentazione richiesta dall'ateneo, anche in riferimento alla verifica della veridicità del titolo di studio estero.

(iii) Per l'accesso ai corsi di terzo ciclo:

- a) titolo di studio ufficiale estero<sup>9</sup> corrispondente al secondo ciclo secondo il quadro dei titoli del Processo di Bologna e di livello 7 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (*European Qualifications Framework - EQF*) conseguito presso una istituzione della formazione superiore che consenta in loco il proseguimento degli studi presso istituzioni accademiche nel livello successivo (terzo ciclo del Processo di Bologna/livello 8 EQF), e che non presenti alcuna “differenza sostanziale” secondo i principi della Convenzione di Lisbona e la metodologia nazionale adottata dal centro ENIC-

---

<sup>5</sup> Il titolo di studio potrà essere sostituito da una attestazione/certificazione provvisoria rilasciata dall'autorità competente estera secondo le regole del Paese di ottenimento del medesimo titolo nei casi in cui tale attestazione/certificazione sia presente all'interno del quadro normativo estero e sia in grado di certificare ufficialmente l'ottenimento della qualifica in oggetto in capo al candidato. Le citate fattispecie di attestazioni/certificazioni provvisorie non comprendono in alcun modo autocertificazioni svolte dal candidato e/o da enti/istituzioni non ufficiali e/o non preposte a tali compiti in maniera ufficiale nel sistema estero.

<sup>6</sup> Qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità, si veda quanto indicato all'interno dell'Allegato 1.

<sup>7</sup> Cfr. nota 5.

<sup>8</sup> In linea con i principi della Convenzione di Lisbona, con la sua applicazione nel sistema italiano e con le pratiche condivise a livello internazionale da parte dei centri afferenti alle reti ENIC e NARIC, si veda la “Metodologia valutativa utilizzata nelle procedure di riconoscimento delle qualifiche estere in Italia” pubblicata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA): <http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/metodologica-valutativa.aspx>

<sup>9</sup> Cfr. nota 5.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025

- NARIC italiano (CIMEA)<sup>10</sup>; a discrezione della singola istituzione di formazione superiore, il titolo finale può essere corredato in alternativa da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da attestazione di enti ufficiali esteri o da eventuale Dichiarazione di valore;
- b) certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati (*transcript*), nonché per ogni disciplina, i programmi per il conseguimento dei titoli predetti; il programma degli studi può essere attestato dal *Diploma Supplement*, ove adottato;
  - c) nel caso di accesso a corsi di Specializzazione dove sia necessaria una specifica abilitazione professionale, prova di aver ottenuto tale abilitazione in Italia prima che le attività accademiche abbiano inizio;
  - d) eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);
  - e) eventuale altra documentazione richiesta dall'ateneo, anche in riferimento alla verifica della veridicità del titolo di studio estero.

Nel caso in cui il candidato ad un corso di studio presenti un titolo estero ottenuto a fronte di studi prevalentemente svolti in Italia, il riconoscimento anche parziale di tale titolo è subordinato alla procedura di accreditamento dell'istituzione operante in Italia, secondo quanto stabilito dal Decreto 26 aprile 2004, n. 214 "Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato (attuazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148)", in attuazione dell'articolo VI.5 della Convenzione di Lisbona. Si invitano pertanto le Istituzioni della formazione superiore ad indicare tale requisito all'interno della propria documentazione relativa all'immatricolazione a corsi di studio con titolo estero.

In riferimento alla recente Raccomandazione del Consiglio d'Europa sul contrasto alla frode in ambito di educazione (*Recommendation CM/Rec(2022)18 of the Committee of Ministers to member States on countering education fraud*<sup>11</sup>), si invitano le Istituzioni della formazione superiore a segnalare alle autorità competenti i casi di singoli candidati che abbiano presentato documentazione accademica, falsa, contraffatta e/o alterata, inserendo in tali comunicazioni anche le relative Rappresentanze diplomatico-consolari di riferimento. Si invitano inoltre le Istituzioni della formazione superiore a segnalare tali casi anche al centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) ai fini di monitoraggio di tale fenomeno, in linea con l'articolo 16 della suddetta Raccomandazione.

Si invitano inoltre le Istituzioni della formazione superiore a porre in essere strumenti utili al fine di facilitare l'ingresso dei candidati con titolo estero, in linea con quanto stabilito dalla "*Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero*"<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> Cfr. nota 8.

<sup>11</sup> [https://search.coe.int/cm/pages/result\\_details.aspx?ObjectId=0900001680acdf9b](https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680acdf9b)

<sup>12</sup> [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H1210\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H1210(01))



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025

## 5. Corsi a numero programmato

È obbligatorio sostenere una prova di ammissione per accedere ai corsi universitari a numero programmato nazionale:

- Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale direttamente finalizzati alla formazione di Architetto;
- Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
- Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria;
- Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie;
- Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria.

Le date relative alle prove di ammissione ai corsi di studio sopra indicati sono reperibili nel sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca. Le modalità di svolgimento delle prove di ammissione sono pubblicate sul portale UNIVERSITALY e le iscrizioni a tali prove nazionali avvengono esclusivamente attraverso il medesimo portale.

Sono altresì obbligatori gli esami di ammissione ai corsi individuati dalle Università, secondo la normativa vigente, le cui date di svolgimento vengono fissate nei bandi predisposti e affissi agli albi dai singoli Atenei<sup>13</sup>.

A seguito delle prove di ammissione ai corsi a numero programmato nazionale o di altre eventuali prove autonomamente disposte dalle singole Università (programmazione locale), ciascun Ateneo definisce e pubblica secondo le modalità dettate dal rispettivo bando la graduatoria di merito relativa al contingente riservato per l'anno di riferimento. Al fine di definire a quale contingente sia riferito un singolo candidato per l'ingresso ad un corso a numero programmato, si dovrà fare riferimento a quanto previsto al comma 5 dell'art. 39 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.

Gli studenti che non si siano classificati in graduatoria in posizione utile, entro i termini fissati nel calendario riferito ai corsi a numero programmato nazionale, possono, a seguito della pubblicizzazione dei posti ancora disponibili, presentare una sola domanda di:

- a) ammissione ad altro corso universitario presso la stessa sede universitaria;
- b) riassegnazione, per lo stesso corso universitario o per altro, ad altra sede universitaria.

Le domande di cui alla lettera b) devono essere presentate dai candidati al Rettore dell'Università prescelta, nonché al Rettore dell'Università dove si è sostenuto l'esame di ammissione. Gli studenti che non abbiano superato le prove per ogni posizione utile, che non abbiano ottenuto l'ammissione ad altro corso universitario o che non siano stati assegnati ad altra sede devono lasciare l'Italia entro e non oltre la scadenza del visto o del permesso di soggiorno per studio, salvo che non abbiano altro titolo di soggiorno che consenta loro di rimanere legalmente sul territorio nazionale oltre tale data.

---

<sup>13</sup> Secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1/2015, il superamento del test di accesso ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dell'area sanitaria previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 non è obbligatorio per gli studenti che provengono da Università estere e richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo dei predetti corsi. Il nulla osta al trasferimento è in ogni caso subordinato al rispetto del limite ineludibile del numero di posti disponibili fissato dall'Università di destinazione per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale e alla verifica del percorso formativo compiuto dallo studente: a tal fine, gli Atenei specificano analiticamente nei loro bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'Ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il trasferimento a ciascun anno successivo al primo. Ciascun Ateneo può altresì prevedere, nell'ambito della propria autonomia, la possibilità di organizzare ulteriori prove di ingresso valutative degli studenti che richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo, finalizzate a verificarne le conoscenze, competenze e abilità, in ossequio ai principi della Convenzione di Lisbona.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025

Per i corsi di studio ad accesso programmato nazionale, ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi extra-UE residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato. I posti eventualmente non utilizzati nell'ambito della sopra indicata graduatoria sono resi disponibili, per i medesimi corsi di studio, nell'ambito dei posti destinati agli studenti dei Paesi UE e extra-UE residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 189 del 2002, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni tra Atenei all'interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei Paesi extra-UE non residenti in Italia.

## 6. Conoscenza linguistica

Le Istituzioni della formazione superiore hanno il compito di verificare la competenza linguistica per l'accesso ai corsi. Ogni Istituzione organizza in autonomia una prova di conoscenza della lingua italiana individuandone il livello richiesto, almeno pari al B2, obbligatoria per tutti i corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico, ad eccezione dei casi di esonero indicati di seguito. Tale prova è organizzata prima della richiesta del visto e preferibilmente a distanza, al fine di poter certificare tale conoscenza in fase di richiesta del visto per motivi di studio, per velocizzare tali procedure e per non gravare eccessivamente sul candidato.

L'esito della valutazione della conoscenza linguistica deve essere certificato e caricato dall'ateneo nella domanda di preiscrizione, in modo da esentare le Sedi diplomatico-consolari dalla medesima verifica. Anche nel caso di corsi erogati in altra lingua, la competenza linguistica dovrà sempre essere certificata e inserita all'interno della domanda di preiscrizione: considerando che per tali corsi non è richiesta una prova di conoscenza della lingua italiana, il candidato dovrà fornire idonea certificazione di adeguata conoscenza della lingua estera di erogazione del corso. Non può essere ammesso a ulteriori prove di concorso o attitudinali - se previste - chi non abbia superato la prova di lingua. Per quanto attiene i corsi di Laurea Magistrale non a ciclo unico, autonome decisioni degli Atenei definiscono il livello e le modalità di verifica della conoscenza della lingua italiana o straniera di erogazione del corso.

Gli studenti esonerati dalla prova di lingua italiana, ma comunque sottoposti al limite delle rispettive quote di posti riservati ai cittadini richiedenti visto e residenti all'estero, sono coloro che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza in lingua italiana nei gradi non inferiori al livello B2 del Consiglio d'Europa, emesse nell'ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre, Società "Dante Alighieri"), nonché emesse dall'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti accreditati. Tali certificazioni possono essere conseguite nel paese di origine, nelle sedi d'esame convenzionate presenti in tutto il mondo.

Per le immatricolazioni ai corsi di Laurea/Diploma accademico di primo livello e corsi a ciclo unico sono esentati dalla prova di lingua, indipendentemente dal numero dei posti riservati:

- a) gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale conseguito presso le scuole italiane statali e paritarie all'estero;
- b) gli studenti in possesso di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all'Allegato 2;
- c) i possessori di certificati complementari al titolo finale di Scuola Media conseguito in Argentina, che attestano la frequenza di un corso di studi comprensivo dell'insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana, ai sensi della Legge n. 210 del 7.6.1999 (G.U. n. 152 dell'1.7.1999);



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025

- d) gli studenti che abbiano conseguito il Diploma di lingua e cultura italiana presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena;
- e) gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, emesse nell'ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre, Società Dante Alighieri), nonché emesse dall'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti accreditati.

Per le immatricolazioni ai corsi di Laurea Magistrale/Diploma accademico di secondo livello o ad altri corsi di studio, sono esonerati dalla modalità di verifica della conoscenza linguistica prevista autonomamente dall'Ateneo, gli studenti in possesso dei titoli indicati alle precedenti lettere d), e).

### **7. Titolari di protezione internazionale**

In base alla Convenzione di Lisbona - ratificata in Italia tramite la Legge 11 luglio 2002, n.148 - e considerato l'articolo 26 del Decreto Legislativo 251/2007, come modificato ai sensi del Decreto legislativo n.18 del 21 febbraio 2014 (introduzione del comma 3 bis), si invitano le istituzioni di istruzione superiore, sulla base della propria autonomia e in linea con la possibilità data dall'attuale normativa di svolgere riconoscimenti "...dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani" (art. 2 Legge 148/2002), a porre in essere tutti gli sforzi necessari al fine di predisporre procedure e meccanismi interni per valutare le qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria già presenti sul territorio italiano, anche nei casi in cui non siano presenti tutti o parte dei relativi documenti comprovanti i titoli di studio.

Le istituzioni di istruzione superiore, al fine del riconoscimento di tali qualifiche e per la predisposizione delle relative procedure valutative, potranno avvalersi dell'esperienza e della certificazione prodotta dai centri ENIC-NARIC, del *European Qualifications Passport for Refugees - EQPR* e delle buone pratiche stabilite a livello internazionale.

### **8. Immatricolazioni**

Ciascuna istituzione della formazione superiore fornisce precise informazioni relative alle immatricolazioni ai propri corsi. Qualora, anche in fase di immatricolazione, lo studente internazionale non risulti in possesso di un valido titolo di soggiorno, o in generale non risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti per finalizzare tale immatricolazione, l'iscrizione al richiesto corso di studi è effettuata con riserva fino al mese di giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. In dette circostanze, su richiesta della competente istituzione, la Questura invierà allo studente una comunicazione entro e non oltre lo stesso mese di giugno, in ordine all'effettivo rilascio del permesso di soggiorno, ovvero all'eventuale adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza.

Le Istituzioni della formazione superiore, al fine di perfezionare l'immatricolazione degli studenti, oltre alla valutazione dell'idoneità del titolo ai fini dell'accesso al corso prescelto, sono responsabili della verifica della



PROCEDURE PER L'INGRESSO, IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025

veridicità dei documenti accademici presentati<sup>14</sup>, utilizzando le modalità che ritengano più adeguate per svolgere tali controlli in armonia con quanto richiesto in fase di preiscrizione, come ad esempio richiedendo i documenti apostillati e legalizzati<sup>15</sup>, contattando direttamente l'istituzione estera, utilizzando strumenti di verifica online, avvalendosi delle attestazioni di verifica proposte dal centro ENIC-NARIC italiano, ecc.

La valutazione di titoli esteri finalizzata all'iscrizione a corsi di studio italiani di formazione superiore è competenza esclusiva delle Istituzioni di formazione superiore, come stabilito dall'art. 2 della Legge 148/2002. Le Istituzioni hanno facoltà di richiedere o meno documentazione alle rappresentanze diplomatiche italiane in merito ai titoli di studio in possesso dei candidati ai corsi. In ogni caso, detta documentazione non è vincolante per le decisioni valutative delle singole Istituzioni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi. Durante le procedure di valutazione dei titoli esteri finalizzate all'immatricolazione, la documentazione richiesta allo studente è stabilita dalle singole Istituzioni della formazione superiore. Gli esiti riferiti alla valutazione dei titoli esteri ai fini dell'immatricolazione a corsi di studio in Italia e le informazioni relative alla verifica dell'autenticità dei documenti presentati dai singoli candidati saranno indicati dall'ateneo di riferimento sul portale UNIVERSITALY.

Il pagamento delle tasse universitarie avviene di norma prima del perfezionamento dell'immatricolazione, pertanto tale adempimento non potrà essere svolto se non a seguito del rilascio del relativo visto da parte della competente Rappresentanza diplomatico-consolare.

A seguito dell'avvenuta immatricolazione, l'Istituzione della formazione superiore confermerà sul portale UNIVERSITALY il perfezionamento di detta procedura. Qualora l'Istituzione della formazione superiore non sia in grado di perfezionare l'immatricolazione dello studente internazionale, ne dovrà dare tempestiva comunicazione alla Rappresentanza diplomatico-consolare al fine dell'immediata revoca del visto d'ingresso da parte di quest'ultima.

---

<sup>14</sup> Si precisa che, prima del rilascio del Visto, le Rappresentanze diplomatiche potrebbero procedere con ulteriori verifiche della veridicità dei titoli presentati.

<sup>15</sup> Cfr Nota 4.



## **Parte II - PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICO-CONSOLARE**

### **1. Visti per studio**

Ai candidati ai corsi della formazione superiore in Italia che siano regolarmente preiscritti all'interno del portale UNIVERSITALY e per i quali sia stata validata la domanda di preiscrizione da parte dell'Istituzione della formazione superiore ricevente, le Rappresentanze diplomatico-consolari rilasciano, espletate le proprie verifiche, un visto di tipo "D" per STUDIO "Immatricolazione Università". Ad avvenuta autorizzazione al rilascio del visto, la Rappresentanza diplomatico-consolare conferma sul portale UNIVERSITALY il perfezionamento di detta procedura.

Ai candidati ai corsi della formazione superiore in Italia che siano regolarmente preiscritti all'interno del portale UNIVERSITALY e per i quali sia stata validata con riserva la domanda di preiscrizione da parte dell'Istituzione della formazione superiore ricevente, perché non ancora materialmente in possesso del relativo titolo di studio locale o perché in attesa di partecipare all'esame di ammissione o di lingua, le Rappresentanze diplomatico-consolari rilasciano, comunque, un visto di tipo "D" per STUDIO "Immatricolazione Università" avente una validità convenzionale di 100 giorni al fine di consentire loro di sostenere gli esami di ammissione all'Università/AFAM e di procedere, in caso di superamento delle prove di selezione, con la successiva immatricolazione senza dover rientrare nel Paese di provenienza. Se le prove di ammissione o gli esami di lingua si svolgono prima del conseguimento del diploma scolastico finale o in tempi che non consentono di completare la regolare preiscrizione, gli studenti devono chiedere un visto di ingresso di breve durata (Visto Schengen Uniforme per soggiorni inferiori a 90 giorni)<sup>16</sup> di durata commisurata alle effettive esigenze dello studente, accertata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per tale tipologia di visto. In ognuno di questi casi la Rappresentanza diplomatico-consolare competente rilascia il visto di ingresso nazionale per STUDIO "Immatricolazione Università", ingressi multipli, valido 365 giorni, solo a seguito dell'ammissione dello studente a partecipare al corso prescelto, una volta che questi sia rientrato nel Paese di provenienza. Il rilascio del visto per STUDIO per "immatricolazione università" può essere concesso solo per l'immatricolazione ad un corso ed in nessun caso è previsto il rilascio di tale visto in favore di stranieri iscritti ad anni accademici successivi a quello di immatricolazione.

I partecipanti ai test di ammissione, compresa la prova di lingua italiana, che si svolgono successivamente al conseguimento del diploma scolastico finale o al perfezionamento della preiscrizione, si presentano presso l'Istituzione della formazione superiore prescelta muniti del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per motivi di STUDIO (Immatricolazione Università) o dell'eventuale permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale attestante l'avvenuto deposito della richiesta di permesso.

Si ricorda che i cittadini italiani in possesso di titolo estero, i candidati dell'Unione Europea ovunque residenti e quelli non dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia o in un Paese dell'Unione Europea, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25.07.98, n. 286, come modificato dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" accedono senza necessità di visto e senza limitazioni di quota ai corsi di studio se in possesso di un titolo di studio corrispondente a quello italiano richiesto, purché riconosciuto idoneo secondo l'autonoma valutazione svolta dalla singola Istituzione della formazione superiore. Tali candidati presentano la domanda di immatricolazione direttamente all'Istituzione della formazione superiore prescelta, secondo le modalità, i termini e la documentazione previsti

---

<sup>16</sup> Paesi i cui cittadini hanno obbligo di visto di breve durata:

[http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/visto\\_ingresso/paesi\\_soggetti\\_visto.html](http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/visto_ingresso/paesi_soggetti_visto.html)

Requisiti per ottenere un visto di breve durata: <http://esteri.it/visti/home.asp>



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025

da ciascuna istituzione e dalle presenti Procedure, e accedono alla valutazione a parità di condizioni dei possessori di titolo italiano. I cittadini dei Paesi dell'Unione richiedono l'iscrizione anagrafica al Comune ove intendono stabilire la propria dimora alle condizioni, modalità e termini fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

## 2. Requisiti per l'ottenimento di un visto

Al fine di ottenere un visto per motivi di STUDIO per Immatricolazione Università (tipo D “nazionale”) e, successivamente, un permesso di soggiorno, lo studente internazionale deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) Mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto. Tali mezzi sono quantificati nell'importo di euro 467,65 al mese per ogni mese di durata dell'anno accademico, pari ad euro 6.079,45 annuali<sup>17</sup>. La disponibilità in Italia di tali mezzi di sostentamento deve essere comprovata mediante garanzie economiche personali o dei genitori o di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, o fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, comprese le Università, da Governi locali, da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana<sup>18</sup>.
- b) La disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno.
- c) Un idoneo alloggio nel territorio nazionale.
- d) Una adeguata copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri (art. 39 c.3 T.U. n. 286/1998 e Direttiva 01.03.2000 del Ministero dell'Interno), di cui lo studente dovrà dimostrare il possesso, all'atto della richiesta del permesso di soggiorno. Sono ammesse le seguenti formule:
  - dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza;
  - polizza assicurativa straniera, le cui forme di assistenza previste siano valide in Italia e che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;
  - polizza assicurativa con Enti o società nazionali accompagnata da una dichiarazione dell'ente assicuratore che specifichi l'assenza di limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata.

Nei casi in cui venga rilasciato un visto per motivi di STUDIO per Immatricolazione Università (tipo D “nazionale”) al singolo candidato, la Rappresentanza diplomatico-consolare competente deve confermare sul portale UNIVERSITALY la conclusione di detta procedura.

---

<sup>17</sup> L'importo di riferimento è quello riportato nella Circolare n. 197, avente per oggetto “Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l'anno 2022.”, diramata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il 23 dicembre 2021, con la quale sono stati resi noti i valori del “assegno sociale”.

<sup>18</sup> La semplice candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce documento di copertura economica. Gli studenti che, avendo chiesto ma non ancora ottenuto una borsa di studio del Governo italiano, intendano presentare domanda di iscrizione anche ai sensi delle presenti norme devono produrre un documento di copertura economica come gli altri candidati.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025

Anche nel caso in cui si dovesse verificare il diniego (o la rinuncia da parte del candidato al Visto), è necessario che esso sia indicato tramite il portale UNIVERSITALY.

### 3. Informazioni e documentazione

Tutte le informazioni riferite alle procedure per la richiesta di visto per motivi di STUDIO sono rese note da parte delle singole Rappresentanze diplomatico-consolari.

Si rammenta che l'Associazione Uni-Italia può supportare i candidati stranieri ai corsi offrendo servizi di assistenza per facilitare le richieste di visto per motivi di studio attraverso i propri centri all'estero in collaborazione con le Rappresentanze diplomatico-consolari.

La documentazione propedeutica da presentare alle Rappresentanze diplomatico-consolari all'atto della richiesta di visto d'ingresso per i corsi di Laurea/Diploma accademico di primo livello e per quelli a ciclo unico è la seguente:

- a) titolo finale in originale degli studi secondari<sup>19</sup>, conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge<sup>20</sup>; il titolo finale può essere corredato in alternativa da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da attestazioni di enti ufficiali esteri o da eventuale Dichiarazione di valore;
- b) certificato attestante il superamento di prove di idoneità accademica, eventualmente previste per l'accesso all'Università di rispettivi Paesi di provenienza;
- c) eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);
- d) eventuale altra documentazione riferita alla verifica della veridicità del titolo di studio estero;
- e) il riepilogo della domanda di preiscrizione come validata dall'Istituzione della formazione superiore<sup>21</sup>.

La documentazione propedeutica da presentare alle Rappresentanze diplomatico-consolari all'atto della richiesta di visto d'ingresso per i corsi di Laurea Magistrale/Diploma accademico di secondo livello e, più in generale, per i corsi di secondo e terzo ciclo è la seguente:

- a) titolo di studio ufficiale estero<sup>22</sup> corrispondente al primo o al secondo ciclo del quadro dei titoli del Processo di Bologna e di livello 6 o 7 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (*European Qualifications Framework - EQF*), a seconda dell'ingresso a corsi di secondo o terzo ciclo, conseguito presso una istituzione della formazione superiore che consenta in loco il proseguimento degli studi presso Istituzioni accademiche nel livello successivo (secondo ciclo o terzo ciclo del Processo di Bologna/livello 7 o 8 EQF) e che non presenti alcuna "differenza sostanziale" secondo i principi della Convenzione di Lisbona e la metodologia nazionale adottata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA);

---

<sup>19</sup> Il titolo di studio potrà essere sostituito da una attestazione/certificazione provvisoria rilasciata dall'autorità competente estera secondo le regole del Paese di ottenimento del medesimo titolo nei casi in cui tale attestazione/certificazione sia presente all'interno del quadro normativo estero e sia in grado di certificare ufficialmente l'ottenimento della qualifica in oggetto in capo al candidato. Le citate fattispecie di attestazioni/certificazioni provvisorie non comprendono in alcun modo autocertificazioni svolte dal candidato e/o da enti/istituzioni non ufficiali e/o non preposte a tali compiti in maniera ufficiale nel sistema estero.

<sup>20</sup> Qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità, si veda quanto indicato all'interno dell'Allegato 1.

<sup>21</sup> La mancata validazione da parte dell'Istituzione della domanda di preiscrizione comporta l'automatico diniego del visto d'ingresso, se la domanda visto è stata già ricevuta dalla competente Sede diplomatico-consolare.

<sup>22</sup> Cfr. nota 18.



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025

- b) il titolo finale può essere corredato in alternativa da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da attestazione di enti ufficiali esteri o da eventuale Dichiarazione di valore;
- c) certificato rilasciato dalla competente Istituzione della formazione superiore attestante gli esami superati, nonché per ogni disciplina, i programmi dettagliati per il conseguimento dei titoli predetti. Lo studente può verificare al momento della pubblicazione dei posti che ciascuna Istituzione della formazione superiore riserva per i singoli corsi, se e per quali lingue straniere sia o meno esonerato dal tradurre tale certificato. Gli studi post secondari (esami e crediti) già compiuti possono essere attestati dal *Diploma Supplement*, ove adottato;
- d) eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);
- e) eventuale altra documentazione riferita alla verifica della veridicità del titolo di studio estero;
- f) il riepilogo della domanda di preiscrizione come validata<sup>23</sup> dall'Istituzione della formazione superiore.

---

<sup>23</sup> Cfr. nota 20.



### **Parte III - PROCEDURE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO**

#### **1. Richiesta del permesso di soggiorno**

Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno è di competenza del Ministero dell'Interno ed è disciplinato dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394) e della Legge 28 maggio 2007, n. 68 relativa alla disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.

Entro otto giorni lavorativi dall'arrivo in Italia con un visto di tipo D “nazionale” per STUDIO (Immatricolazione Università) i candidati devono inoltrare la richiesta di permesso di soggiorno per STUDIO alla Questura competente della città in cui intendono stabilire la propria dimora. L'istanza può essere presentata tramite gli Uffici postali, oppure avvalendosi degli sportelli eventualmente presenti presso le Istituzioni della formazione superiore utilizzando l'apposito kit a disposizione presso gli stessi Uffici.

All'atto della presentazione della richiesta di permesso di soggiorno lo straniero viene identificato e deve provvedere al pagamento dei relativi oneri. Al momento della presentazione della pratica allo sportello postale, lo studente riceve una comunicazione di convocazione, nella quale è indicato il giorno in cui dovrà presentarsi negli appositi uffici della Questura, munito di fotografie, per essere sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici.

All'atto della presentazione in Questura, qualora l'istanza debba essere integrata con ulteriore documentazione, lo studente riceve ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 adeguata informazione direttamente dallo sportello dell'Ufficio Immigrazione.<sup>24</sup> Tale documentazione ulteriore non si riferisce alla produzione della Dichiarazione di valore, essendo tale documento non più richiesto obbligatoriamente per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 4613 del 4/9/07.

L'Ufficio postale rilascia la ricevuta di presentazione della richiesta di permesso di soggiorno che equivale alla ricevuta di presentazione delle istanze rilasciata dalla Questura e che, tra l'altro, consente di attestare la regolare presenza in Italia.<sup>25</sup>

Gli studenti che fanno ingresso con un visto di breve durata (Visto Schengen Uniforme –VSU) assolvono alle prescritte procedure di soggiorno ai sensi della Legge n. 68 del 28/5/2007 secondo le modalità stabilite con circolare del Ministro dell'Interno del 26/07/2007, recante Modalità di presentazione della Dichiarazione di Presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata. I candidati, nelle more della verifica del possesso di tutti i requisiti prescritti, sono in ogni caso ammessi alle prove con riserva.

#### **2. Rinnovo del permesso di soggiorno**

Gli studenti, successivamente all'immatricolazione ad un corso della formazione superiore, devono richiedere al Questore della Provincia in cui si trovano il rinnovo del permesso di soggiorno per l'intero anno, almeno sessanta giorni prima della scadenza. In occasione del rinnovo, lo studente straniero che ha fatto ingresso in Italia con un visto (tipo “D” nazionale) per motivi di STUDIO (Immatricolazione Università) deve dimostrare

<sup>24</sup> Nella predisposizione delle richieste di permesso di soggiorno lo studente può avvalersi dell'assistenza gratuita e qualificata dei Patronati e dei Comuni che abbiano attivato tale servizio.

<sup>25</sup> L'operatore dell'Ufficio Postale rilascia anche una lettera contenente tutte le informazioni relative all'appuntamento fissato presso la Questura di competenza; sono indicate la data, l'ora ed il luogo in cui presentarsi per le successive attività di istruttoria della domanda. Informazioni sulla procedura possono essere acquisite tramite: [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it); [www.portaleimmigrazione.it](http://www.portaleimmigrazione.it); numero verde 803160. Qualora i tempi di rilascio del permesso di soggiorno si prolunghino a causa degli adempimenti connessi con la sottoposizione a rilievi foto-dattiloscopici, anche la successiva iscrizione all'Università è effettuata con riserva, fino all'esibizione di copia del titolo di soggiorno, ovvero su richiesta dell'Istituzione della formazione superiore interessata, all'eventuale comunicazione della competente Questura, riguardante l'adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza (nell'ipotesi in cui siano emerse condizioni ostative non riconosciute in sede di rilascio del visto di ingresso).



PROCEDURE PER L'INGRESSO IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025

di essere in possesso della medesima copertura economica richiesta per l'ingresso, non inferiore ad euro 467,95 al mese, pari ad euro 6.079,45 annuali, del certificato di iscrizione all'Università e di tutte le condizioni già previste per il rilascio del visto e del relativo permesso di soggiorno.

I permessi di soggiorno per motivi di STUDIO (Università) sono rinnovati “[...] agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche [...]”, così come determinate dalle Università in termini di crediti. Inoltre, “per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio”.<sup>26</sup> È prevista la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio anche ai fini della prosecuzione degli studi con l'iscrizione ad un corso di Laurea diverso da quello per il quale lo studente straniero abbia fatto ingresso in Italia, ferma restando l'approvazione di tale variazione da parte delle autorità accademiche. Al fine di poter accedere a tale rinnovo, lo studente non deve aver già effettuato la rinuncia agli studi.<sup>27</sup>

Si rammenta che, nel caso in cui lo studente straniero, già iscritto presso una Istituzione della formazione superiore italiana, abbia effettuato la rinuncia agli studi e richieda una nuova iscrizione ad altro corso di studio presso la stessa o altra Istituzione, non potrà utilizzare lo specifico visto e permesso di soggiorno per studio rilasciato in occasione della precedente immatricolazione.

La formalizzazione della rinuncia agli studi determina il venir meno dei requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio dello Stato e, conseguentemente, la revoca del titolo autorizzatorio<sup>28</sup>, nonché l'uscita dal Territorio Nazionale.

---

<sup>26</sup> Art. 46, comma 4, del DPR 31 agosto 1999, n. 394.

<sup>27</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) del D.lgs. 10 agosto 2007 n. 154. Al riguardo, nel precisare che la possibilità di transitare ad un corso di studio diverso da quello per il quale è stato rilasciato il visto è prevista per i soli corsi universitari, con esclusione, quindi dei passaggi a corsi privati, sono state individuate le relative modalità applicative nella circolare n. 400/C/2008/899/P/12.214.27BI datata 21 febbraio 2008 del Ministero dell'Interno.

<sup>28</sup> Articolo 5, comma 3, 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modificazioni”.



**PROCEDURE PER L'INGRESSO  
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI  
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA  
VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025**

**ALLEGATO I**

**Titoli di studio esteri validi per l'accesso alle istituzioni della formazione superiore**

Si invitano le istituzioni italiane della formazione superiore ad applicare, avvalendosi delle indicazioni prodotte dal CIMEA, i criteri stabiliti dalla Convenzione di Lisbona, ovvero il riconoscimento dei medesimi diritti accademici che un determinato titolo scolastico finale conferisce ufficialmente nel sistema estero di riferimento, a meno che non sussistano comprovate differenze sostanziali, anche in riferimento alla durata della scolarità complessiva pre-universitaria richiesta in Italia, che si rammenta essere di dodici anni.

**1. TITOLI CONSEGUITI AL TERMINE DI UN PERIODO SCOLASTICO DI ALMENO 12 ANNI**

Tali titoli sono validi per l'accesso ai corsi di Laurea e ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico presso le Università italiane e ai corsi di Diploma accademico di primo livello presso le istituzioni AFAM, purché consentano l'accesso, presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferiscono, ad un corso analogo a quello che viene richiesto in Italia. È altresì necessario che non sussistano differenze sostanziali, in linea con quanto stabilito dalla Convenzione di Lisbona, sia in considerazione degli elementi della qualifica estera e di quella italiana corrispondente, sia considerando gli elementi strutturali del sistema estero di riferimento sulla base dell'impostazione generale dell'ordinamento e del sistema italiano di formazione superiore.

Le istituzioni della formazione superiore svolgeranno le proprie autonome valutazioni verificando gli anni del percorso estero svolto al fine di accertare la sussistenza dei risultati di apprendimento idonei all'ingresso in Italia alla formazione superiore. A tali fini, per i titoli conseguiti in sistemi afferenti a Paesi extra-UE, si invita a considerare elemento qualificante la presentazione dell'ultimo biennio di frequenza con esito positivo nel sistema formativo estero. Sarà cura delle istituzioni della formazione superiore procedere a tali verifiche tenendo conto dell'intero percorso formativo svolto, in linea con la normativa vigente sia nazionale sia internazionale e sulla base della propria autonomia.

Si precisa, inoltre, che l'accertamento della non sussistenza di requisiti ritenuti idonei all'immatricolazione a percorsi di primo ciclo non pregiudica alle singole Università la possibilità di consentire agli studenti candidati l'accesso a corsi propedeutici (foundation course), sempre che sussista la presenza di un titolo estero finale di scuola secondaria.



**PROCEDURE PER L'INGRESSO  
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI  
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA  
VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025**

**2. TITOLI CONSEGUITI AL TERMINE DI UN PERIODO SCOLASTICO CHE NON CONSENTONO L'ACCESSO DIRETTO ALLA FORMAZIONE SUPERIORE**

**2.1 TITOLI CONSEGUITI AL TERMINE DI UN PERIODO SCOLASTICO INFERIORE AI 12 ANNI**

Al fine di colmare la scolarità mancante, nel caso in cui si debbano valutare titoli finali conseguiti al termine di un periodo scolastico inferiore ai 12 anni, le istituzioni di formazione superiore potranno richiedere in alternativa:

1. La certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di studi svolti presso una istituzione della formazione superiore nel caso di sistema scolastico locale di undici anni, ovvero la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per i primi due anni accademici nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni.
2. Un titolo ufficiale italiano o estero di studi post-secondari conseguito in un Istituto superiore non universitario e di materia affine al corso prescelto, rispettivamente della durata di un anno nel caso di sistema scolastico locale di undici anni, ovvero di due anni nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni.
3. Certificazioni da parte di altre università italiane relative al superamento di corsi propedeutici (*foundation course*), che colmino gli anni di scolarità mancanti. Tali certificazioni potranno essere accettate anche nei casi in cui esse siano rilasciate da istituzioni estere della formazione superiore riconosciute e/o accreditate nel sistema estero di riferimento e, al contempo, risultino essere qualifiche ufficiali appartenenti al sistema estero di riferimento.
4. Proprie certificazioni relative al superamento di corsi propedeutici (*foundation course*), anche di durata inferiore ad un anno accademico, che conferiscano le adeguate conoscenze, competenze e abilità al fine di frequentare il corso di studi prescelto all'interno della medesima istituzione.

Le citate certificazioni aggiuntive e complementari a titoli di scuola secondaria di secondo grado conseguiti con meno di dodici anni di scolarità, consentono in Italia la sola immatricolazione al primo anno accademico e non potranno essere valutate ulteriormente per iscrizioni con abbreviazione di corso, al fine di evitare una doppia valutazione delle medesime qualifiche.

Le certificazioni di superamento di corsi propedeutici possono essere utilizzate anche al fine di colmare quei requisiti aggiuntivi richiesti per l'ingresso ai corsi, e che siano differenti dagli anni di scolarità, ma in ogni caso non possono sanare l'assenza di un "Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo" (DM 270/2004 e DPR 212/2005).

**2.2 MANCATA ATTESTAZIONE RIFERITA AL SUPERAMENTO DI PROVE DI IDONEITÀ ACCADEMICA**

Nel caso in cui siano previste prove di idoneità accademica in sistemi esteri di istruzione e formazione superiore, le quali siano necessarie o normalmente richieste al fine dell'accesso a corsi presso le Università dei rispettivi Paesi di provenienza, tali attestazioni dovranno essere necessariamente ottenute al fine di garantire l'ingresso in Italia ai medesimi corsi accademici. Si rammenta che il requisito indicato al punto 2 del presente documento, riferito alla scolarità complessiva di 12 anni, dovrà in ogni caso essere sempre rispettato, anche in presenza di una attestazione di superamento di eventuali prove di idoneità accademica.



**PROCEDURE PER L'INGRESSO  
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI  
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA  
VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025**

In assenza di tale attestazione, le istituzioni di formazione superiore potranno richiedere in alternativa:

1. La prova di avvenuta immatricolazione ad un corso della formazione superiore di altro Paese e/o sistema estero differente da quello di provenienza in riferimento al titolo finale di scuola secondaria, nonché la relativa certificazione di superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di studi svolti presso l'istituzione della formazione superiore nel suddetto percorso. Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un titolo finale di scuola secondaria di 11 anni di scolarità complessiva, la relativa certificazione di superamento di tutti gli esami previsti dovrà essere presentata in riferimento ai primi due anni di studi universitari svolti nel Paese estero.
2. Un titolo ufficiale italiano o estero di studi post-secondari conseguito in un Istituto superiore non universitario e di materia affine al corso prescelto, di durata minima annuale. Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un titolo finale di scuola secondaria di 11 anni di scolarità complessiva, il relativo titolo ufficiale italiano o estero di studi post-secondari dovrà avere durata minima biennale.
3. Certificazioni da parte di università italiane relative al superamento di corsi propedeutici (*foundation course*). Tali certificazioni potranno essere accettate anche nei casi in cui esse siano rilasciate da istituzioni estere della formazione superiore riconosciute e/o accreditate nel sistema estero di riferimento e, al contempo, risultino essere qualifiche ufficiali appartenenti al sistema estero di riferimento.

Le citate certificazioni aggiuntive e complementari ai titoli di scuola secondaria di secondo grado conseguiti in assenza delle attestazioni comprovanti il superamento delle prove di idoneità accademica, consentono in Italia la sola immatricolazione al primo anno accademico e non potranno essere valutate ulteriormente per iscrizioni con abbreviazione di corso, al fine di evitare una doppia valutazione delle medesime qualifiche.

Si rammenta che le certificazioni di superamento di corsi propedeutici non potranno in alcun modo sanare l'assenza di un "Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo" (DM 270/2004 e DPR 212/2005).

Come già indicato al punto 1 del presente Allegato, le istituzioni della formazione superiore italiane terranno conto altresì dei requisiti di accesso richiesti nei sistemi esteri di riferimento, ivi comprese le eventuali soglie e/o requisiti minimi di votazione, di livello formativo raggiunto e di presenza di componenti curriculari relativi a specifiche materie/discipline, in considerazione del loro numero, della loro natura e del contenuto, tutto ciò fermi restando gli specifici casi esplicitati ai successivi punti del presente Allegato. Al fine di colmare l'assenza e/o il mancato raggiungimento di tali ulteriori requisiti, le istituzioni della formazione superiore potranno seguire le indicazioni riportate al seguente punto.

**2.3 TITOLI SCOLASTICI FINALI CHE PER LORO NATURA NON CONSENTONO L'ACCESSO DIRETTO ALLA FORMAZIONE SUPERIORE**

Nel caso in cui nel sistema estero di riferimento esistano differenti tipologie di titoli finali di scuola secondaria superiore i quali consentono in loco l'accesso a differenti corsi e/o istituzioni della formazione superiore, ovvero non consentano sempre l'accesso diretto alle istituzioni universitarie, al fine della loro accettazione per l'ingresso a corsi di primo ciclo della formazione universitaria in Italia, le istituzioni di formazione superiore potranno richiedere in aggiunta a tali qualifiche finali uno dei seguenti elementi:



**PROCEDURE PER L'INGRESSO  
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI  
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA  
VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025**

1. Prova di avvenuta immatricolazione ad un corso della formazione superiore di altro Paese e/o sistema estero differente da quello di provenienza in riferimento al titolo finale di scuola secondaria, nonché la relativa certificazione di superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di studi svolti presso l'istituzione della formazione superiore nel suddetto percorso. Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un titolo finale di scuola secondaria di 11 anni di scolarità complessiva, la relativa certificazione di superamento di tutti gli esami previsti dovrà essere presentata in riferimento ai primi due anni di studi universitari svolti nel Paese estero.
2. Titolo ufficiale italiano o estero di studi post-secondari conseguito in un Istituto superiore non universitario e di materia affine al corso prescelto, di durata minima annuale. Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un titolo finale di scuola secondaria di 11 anni di scolarità complessiva, il relativo titolo ufficiale italiano o estero di studi post-secondari dovrà avere durata minima biennale.
3. Certificazioni da parte di università italiane relative al superamento di corsi propedeutici (*foundation course*). Tali certificazioni potranno essere accettate anche nei casi in cui esse siano rilasciate da istituzioni estere della formazione superiore riconosciute e/o accreditate nel sistema estero di riferimento e, al contempo, risultino essere qualifiche ufficiali appartenenti al sistema estero di riferimento.

Le citate certificazioni aggiuntive e complementari ai titoli di scuola secondaria di secondo grado esteri che non consentono per loro natura l'accesso ai medesimi percorsi presso università estere, consentono in Italia la sola immatricolazione al primo anno accademico e non potranno essere valutate ulteriormente per iscrizioni con abbreviazione di corso, al fine di evitare una doppia valutazione delle medesime qualifiche.

Nel caso di richiesta di accesso a percorsi di primo ciclo organizzati da istituzioni afferenti al sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), potranno essere accettati titoli esteri finali di scuola secondaria superiore che, pur non consentendo l'accesso diretto a percorsi universitari, consentano in loco l'accesso a medesimi corsi in istituzioni corrispondenti a quelle del settore AFAM, in considerazione della loro natura e dei contenuti disciplinari specifici.

Si rammenta che le certificazioni di superamento di corsi propedeutici non potranno in alcun modo sanare l'assenza di un "Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo" (DM 270/2004 e DPR 212/2005).

Come già indicato al punto 1 del presente Allegato, le istituzioni della formazione superiore italiane terranno conto altresì dei requisiti di accesso richiesti nei sistemi esteri di riferimento, ivi comprese le eventuali soglie e/o requisiti minimi di votazione, di livello formativo raggiunto e di presenza di componenti curriculari relativi a specifiche materie/discipline, in considerazione del loro numero, della loro natura e del contenuto, tutto ciò fermi restando gli specifici casi esplicitati ai successivi punti del presente Allegato. Al fine di colmare l'assenza e/o il mancato raggiungimento di tali ulteriori requisiti, le istituzioni della formazione superiore potranno seguire le indicazioni riportate al seguente punto.

### **3. TITOLI RILASCIATI DA ISTITUTI UNIVERSITARI DI STUDI ECCLESIASTICI CON SEDE IN ITALIA APPROVATI DALLA SANTA SEDE**

Nelle more di applicazione del recente "Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede per



**PROCEDURE PER L'INGRESSO  
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI  
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA  
VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025**

l'Applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea" del 13 febbraio 2019, e in attesa di ulteriori indicazioni a riguardo, tali titoli dovranno essere vidimati dalle competenti autorità ecclesiastiche. I candidati in possesso dei titoli così vidimati, presentano all'Università competente solo la copia del titolo medesimo e producono l'originale dopo le prove di ammissione, al momento dell'eventuale effettiva iscrizione.

#### **4. TITOLO STATUNITENSE DI HIGH SCHOOL**

Possono essere immatricolati al primo anno accademico gli studenti in possesso del titolo di *High School Diploma (HSD)* che abbiano superato almeno tre "*Advanced Placements*" statunitensi (APs) con punteggio da 3 a 5, in tre materie diverse tra loro ed attinenti al corso di studio universitario per il quale venga richiesta l'iscrizione. La presenza di un "AP" in lingua italiana sarà richiesta obbligatoriamente solo a studenti con cittadinanza straniera. Non sarà computabile a tal fine l'"AP" in lingua italiana, nel caso di studenti con cittadinanza italiana o nel caso di iscrizione a corsi erogati interamente in lingua inglese. Tali titoli consentono la prosecuzione agli studi nella formazione superiore italiana, qualora siano stati conseguiti sulla base almeno dell'ultimo biennio di frequenza, con esito positivo, nel sistema formativo estero.

Sarà comunque responsabilità delle istituzioni della formazione superiore procedere alla verifica dei titoli, ed all'eventuale ammissione dei candidati, tenendo conto dell'intero percorso formativo svolto, in linea con la normativa vigente sia nazionale sia internazionale e sulla base della propria autonomia.

Possono altresì essere immatricolati gli studenti in possesso di un titolo di *High School Diploma* seguito e integrato da un anno completo di successivi studi accademici. Tale immatricolazione sarà possibile anche se la frequenza del percorso successivo al conseguimento del titolo di *High School Diploma* abbia luogo presso istituzioni universitarie di un Paese terzo. In tal caso, i competenti Organi accademici delle istituzioni della formazione superiore italiana valutano l'intera congruità del percorso stesso, che non potrà comunque avere durata inferiore ad un anno. Resta inteso che, in tali casi, l'anno di studi universitari valutato ai fini della immatricolazione non potrà essere valutato ulteriormente per iscrizioni con abbreviazione di corso, al fine di evitare una doppia valutazione delle medesime qualifiche.

#### **5. TITOLI DEL REGNO UNITO**

Le qualifiche finali denominate *General Certificate of Education (GCE)* e *International General Certificate of Education (IGCE)*, rilasciate da enti certificatori ufficiali del Regno Unito, consentono l'immatricolazione se attestano il superamento di almeno tre materie a livello avanzato (*A level*) attinenti al corso di studi richiesto, con una votazione almeno sufficiente (*passing grade*). La presenza di un *A level* in lingua italiana sarà richiesto solo a studenti con cittadinanza straniera, dunque non potrà essere computato tra i tre *A level* richiesti nel caso di studenti con cittadinanza italiana o nel caso di iscrizione a corsi erogati interamente in lingua inglese.

Può essere valutata inoltre una combinazione di 3 materie diverse tra *A level* e *Cambridge Pre-U Principal Subjects*. Il *Cambridge Pre-U Diploma*, composto da 3 *Principal Subjects* + *Global Perspective and Research*, può essere valutato dalle istituzioni della formazione superiore in alternativa ai 3 "A level" per l'accesso al primo ciclo. Resta inteso che la presenza di un *A level* o di un *Pre-U Principal Subject* in lingua italiana sarà richiesto solo a studenti con cittadinanza straniera, dunque non potrà



**PROCEDURE PER L'INGRESSO  
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI  
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA  
VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025**

essere computato tra quelli richiesti nel caso di studenti con cittadinanza italiana o nel caso di iscrizione a corsi erogati interamente in lingua inglese.

I Diplomi finali conseguiti presso le Scuole britanniche di cui all'Allegato 2, punto 3, sono validi per l'iscrizione alle Università italiane ai sensi e alle condizioni specifiche previste dagli accordi conclusi tra Italia e Gran Bretagna.

I titoli scozzesi consentono l'immatricolazione se attestano il superamento di almeno tre *Advanced Highers* o, in alternativa, 2 *Advanced Highers* e almeno 4 *Highers*.

## **6. TITOLI DI BACCELLIERATO INTERNAZIONALE**

Il Diploma di Baccellierato Internazionale (*Diploma of the International Baccalaureate*) consente l'accesso alla formazione superiore in Italia purchè il titolo finale, rilasciato da istituzione scolastica riconosciuta dall'*International Baccalaureate Organisation* (IBO), soddisfi i seguenti requisiti generali:

- almeno 24 punti in sei materie a scelta, 12 dei quali dovranno essere ottenuti a "*Higher Level*";
- positivo superamento delle tre materie principali: *Theory of Knowledge* (TOK), *Creativity, Action, Service* (CAS) e *Extended Essay* (EE).

I soli corsi IB svolti presso istituzioni scolastiche accreditate al rilascio del Diploma di Baccalaureato Internazionale (*Diploma of the International Baccalaureate*), ancorché venga rilasciata una certificazione di *IB Diploma Programme Course Results*, un *Migration Certificate*, o altra certificazione rilasciata in autonomia dall'istituzione scolastica che non afferisce al sistema nazionale di riferimento, non sono titoli finali e pertanto non devono essere considerati idonei per l'accesso alla formazione superiore.

I diplomi rilasciati da dette istituzioni scolastiche sono validi per l'iscrizione alle Università italiane a condizione che gli alunni in possesso del diploma di cui trattasi siano stati ammessi al corso di baccellierato internazionale dopo aver conseguito la promozione o l'idoneità alla penultima classe dell'Istituto secondario di secondo grado in conformità all'ordinamento scolastico di provenienza (e cioè all'11<sup>a</sup> classe o alla 12<sup>a</sup> classe di scolarità complessiva a seconda che, rispettivamente, il sistema scolastico di provenienza sia ordinato su 12 anni o su 13 anni di scolarità totale). Nel caso in cui il Diploma di Baccellierato Internazionale sia stato conseguito dopo 11 anni di scolarità complessiva, le istituzioni della formazione superiore dovranno richiedere una compensazione del numero degli anni secondo quanto indicato all'Allegato 1, punto 2.

Si rimanda all'Allegato 2 per le indicazioni sull'esonero della lingua italiana e per la lista delle scuole IB iscritte nell'elenco del Ministro dell'Istruzione ai sensi dell'art. 2 legge 738/86 e che, alle condizioni previste dal D.M. del 18/10/2010, in applicazione del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 164, rilasciano titoli equipollenti ai titoli di "Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione secondaria di secondo grado secondo", in conformità a quanto disposto nella citata normativa di riferimento.

Ai fini dell'attestazione degli elementi del titolo di Diploma di Baccellierato Internazionale (*Diploma of the International Baccalaureate*) riferito alle suddette scuole presenti nel citato elenco e alle altre ufficialmente riconosciute dall'*International Baccalaureate Organisation* (IBO), le istituzioni della formazione superiore potranno richiedere ai candidati ai corsi di primo ciclo in Italia in possesso di tale



**PROCEDURE PER L'INGRESSO  
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI  
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA  
VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025**

qualifica la presentazione dell'attestazione di comparabilità rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), in sostituzione della eventuale Dichiarazione di valore, tenuto conto del fatto che tali scuole riconosciute operano in differenti paesi a livello globale.

## **7. TITOLI CONSEGUITI PRESSO LE SCUOLE EUROPEE**

I titoli di Baccalaureato Europeo conseguiti presso le Scuole Europee di cui alla Legge del 6 Marzo 1996 N. 151 di *"Ratifica ed esecuzione della convenzione recante statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994"* e alla Legge del 20 giugno 1978, N. 400 di *"Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale al protocollo del 13 aprile 1962 concernente la creazione di scuole europee, firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1975"*, e conseguiti presso le Scuole Europee Accreditate consentono l'accesso alla formazione superiore in Italia.

Per l'elenco delle scuole europee e delle scuole europee accreditate, e per le indicazioni sull'esonero della prova di lingua italiana si rimanda all'Allegato 2.

## **8. TITOLI CONSEGUITI PRESSO SCUOLE BRITANNICHE, FRANCESI, SPAGNOLE, SVIZZERE E TEDESCHE OPERANTI IN ITALIA**

I diplomi finali delle scuole britanniche (*"St. George's British International School"*, *"The New School"* di Roma e *"Sir James Henderson School"* di Milano), dei Licei francesi (*"Chateaubriand"* di Roma, *"Stendhal"* di Milano e *"Jean Giono"* di Torino), del Liceo spagnolo (*"Cervantes"*), delle scuole svizzere (Scuola Svizzera di Roma e Scuola Svizzera di Milano) e delle scuole tedesche (*"Deutsche Schulen"* di Milano, Genova, Roma) sono validi per l'iscrizione alle Università italiane ai sensi e alle condizioni specifiche previste dagli accordi conclusi dall'Italia, rispettivamente, con la Gran Bretagna, con la Francia, con la Spagna, con la Svizzera e con la Repubblica Federale di Germania.

Per l'elenco delle scuole e le indicazioni sull'esonero della prova di lingua italiana si rimanda all'Allegato 2.

## **9. TITOLI FINALI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

I diplomi finali degli istituti di istruzione secondaria della Repubblica di San Marino sono equipollenti a tutti gli effetti di legge ai corrispondenti titoli di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento scolastico italiano, ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo intergovernativo firmato a San Marino il 28 febbraio 1983 (Legge di ratifica ed esecuzione 18.10.1984, n. 760) e relativa integrazione introdotta dallo scambio. Il possesso di tali titoli consente l'esonero dalla prova di lingua italiana.

## **10. TITOLI DI STUDIO RILASCIATI DALLA "INTERNATIONAL SCHOOL OF TRIESTE" (art. 393 del D.Leg.vo n. 297/1994)**

I titoli di studio, rilasciati dall'International School of Trieste, sono titoli equiparati ai titoli di studio finali di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento scolastico italiano e consentono l'accesso alla formazione superiore in Italia. Per indicazioni sull'esonero della prova di lingua italiana si rimanda all'Allegato 2.



**PROCEDURE PER L'INGRESSO  
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI  
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN  
ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025**

**ALLEGATO 2**

**Diplomi italiani di istruzione secondaria di secondo grado,  
titoli di studio di scuole estere o internazionali**

1. diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;
2. diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quadriennale solo se conseguito presso le scuole italiane statali e paritarie all'estero.

**TITOLI CONSEGUITI PRESSO "SCUOLE DI FRONTIERA"**

I titoli conseguiti presso le "scuole di frontiera" a gestione pubblica dove l'insegnamento è impartito in lingua italiana (vedi elenco in calce) devono risultare validi nel Paese al cui ordinamento si riferiscono per gli stessi corsi per i quali viene chiesta l'iscrizione universitaria in Italia.

CROAZIA

Nella Circonscrizione del **Consolato Generale d'Italia in Fiume**:

- Scuola Media Superiore Italiana " Srednja Talijanska Skola", Via E.Barbic, 6 - 51000 Fiume;
- Scuola Media Superiore Italiana " Srednja Talijanska Skola", Madulinska 3 - 52000 Pola;
- Scuola Media Superiore Italiana " Srednja Talijanska Skola", Via G. Carducci - 52210 Rovigno;
- Scuola Media "L. da Vinci", Colle delle Scuole, 1 - 51460 Buie.

SLOVENIA

Nella Circonscrizione del **Consolato Generale d'Italia in Capodistria**:

- Ginnasio "G. R. Carli", Piazzale del Ginnasio, 7 - Capodistria;
- Ginnasio "Antonio Sema"- Pirano-Via tra gli Orti,8 - Portorose;
- Scuola Media " Pietro Coppo", Via Zustovic, sn - Isola.

SVIZZERA

Nella Circonscrizione del **Consolato Generale d'Italia in Lugano**:

- Tutte le Scuole superiori di secondo grado che rilasciano la maturità federale;
- Licei cantonali di Bellinzona, Locarno, Lugano I, Lugano II, Mendrisio che rilasciano le maturità A,B,C,D,E;
- Scuola Cantonale di Maturità Commerciale di Bellinzona (valido per tutte le facoltà AD ECCEZIONE dei corsi di Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Odontoiatria e Farmacia).

Nella Circonscrizione del **Consolato d'Italia in Coira**:

- Liceo Cantonale di Coira;
- Scuola privata "Lyceum alpinum" di Zuoz.



**PROCEDURE PER L'INGRESSO  
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI  
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN  
ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025**

**TITOLI CONSEGUITI PRESSO LE SCUOLE EUROPEE DI CUI ALLA LEGGE 6 MARZO 1996 N.° 151 di “Ratifica ed esecuzione della convenzione recante statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994” e ALLA LEGGE 20 GIUGNO 1978, N. 400 di “Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale al protocollo del 13 aprile 1962 concernente la creazione di scuole europee, firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1975”**

I candidati in possesso di un titolo di Baccalaureato Europeo rilasciato da una di dette scuole, possono iscriversi all'Università in Italia con esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana ove questa figura come lingua tra le materie di studio, e le relative prove abbiano avuto esito positivo.

Di seguito l'elenco delle scuole europee. Ad esse dal 2009 si aggiungono le scuole europee accreditate. Per l'Italia viene riportata sia la scuola europea che le due scuole europee accreditate. Per l'elenco completo delle scuole europee accreditate si veda il sito delle scuole europee ([www.eursc.eu](http://www.eursc.eu)).

**BELGIO:**

- Bruxelles I (Av. du Vert Chasseur, 46 B-1180 Bruxelles)
- Bruxelles II (Av. Oscar Jespers, 75 B-1200 Bruxelles)
- Bruxelles III (Boulevard du Triomphe, 151 B-1050 Bruxelles)
- Bruxelles IV (Drève Sainte-Anne, 86 B -1020 Bruxelles)
- Mol (Europawijk, 100 B-K 2400 Mol)

**GERMANIA:**

- Francoforte (Praunheimer Weg 126 D-60439 Frankfurt am Main)
- Karlsruhe (Albert Schweitzer Str. 1, D-76139 Karlsruhe)
- Monaco (Elise Aulinger Str. 21, D-81739 Munchen)

**ITALIA:**

- Varese (Via Montello 118 – 21100 Varese)
- “Scuola per l'Europa” di Parma - scuola europea accreditata (Strada Aurelio Saffi, 8 – 43121 Parma)
- “Liceo Fermi Monticelli - European High School Brindisi” - scuola europea accreditata (Via Nicola Nardi 14-22 – 72100 Brindisi)

**LUSSEMBURGO:**

- Lussemburgo I (Boulevard Konrad Adenauer, 23 L-1115 Luxembourg Kirchberg)
- Lussemburgo II (6, Rue de Gaston Thorn L-8268 Bertrange-Mamer)

**PAESI BASSI:**

- Bergen (Molenweidjtje 5 – 1862 BC Bergen N-H)

**SPAGNA:**

- Alicante (Avenida Locutor Vicente Hipolito, s/n 03540, San Juan Plaja – Alicante).



**PROCEDURE PER L'INGRESSO  
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI  
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN  
ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025**

**TITOLI CONSEGUITI PRESSO SCUOLE BRITANNICHE, FRANCESI, SPAGNOLE, SVIZZERE E TEDESCHE OPERANTI IN ITALIA**

I diplomi finali delle scuole britanniche (“**St. George’s British International School**”, “**The New School**” di Roma e “**Sir James Henderson School**” di Milano), dei Licei francesi (“**Chateaubriand**” di Roma, “**Stendhal**” di Milano e “**Jean Giono**” di Torino), del Liceo spagnolo (“**Cervantes**”), delle scuole svizzere (**Scuola Svizzera di Roma** e **Scuola Svizzera di Milano**) e delle scuole tedesche (“**Deutsche Schulen**” di **Milano, Genova, Roma**) sono validi per l'iscrizione alle Università italiane ai sensi e alle condizioni specifiche previste dagli accordi conclusi dall'Italia, rispettivamente, con la Gran Bretagna, con la Francia, con la Spagna, con la Svizzera e con la Repubblica Federale di Germania.

**I candidati in possesso di un titolo di studio rilasciato da una di dette scuole, possono iscriversi all'Università con esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana ove questa figura comunque come lingua straniera tra le materie di studio all'interno del percorso scolastico di scuola secondaria superiore, e le relative prove abbiano avuto esito positivo.**

**BACCELLIERATO INTERNAZIONALE (IB)**

Il Diploma di **Baccellierato Internazionale** (*Diploma of the International Baccalaureate*) conseguito presso le sottoelencate scuole dagli alunni che abbiano seguito i piani di studio di cui all'allegato “A” annesso ai Decreti Ministeriali (M.P.I.) è equipollente ad un Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione secondaria di secondo grado (Legge 30 ottobre 1986, n. 738, Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale) e dà diritto all'iscrizione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico presso le Università italiane con esonero dall'esame preliminare di lingua italiana ed al di fuori della specifica quota di posti riservati ai candidati extra-comunitari residenti all'estero, purché sia stato seguito un piano di studi nel quale sia compresa la lingua italiana e siano soddisfatti i requisiti generali descritti nell'allegato A del Decreto del Ministero dell'Istruzione 18 ottobre 2010 “Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 164 relativo all'iscrizione delle istituzioni idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale”

I diplomi rilasciati da dette istituzioni scolastiche sono validi per l'iscrizione alle Università italiane a condizione che gli alunni in possesso del diploma di cui trattasi siano stati ammessi al corso di baccellierato internazionale dopo aver conseguito la promozione o l'idoneità alla penultima classe dell'Istituto secondario di secondo grado in conformità all'ordinamento scolastico di provenienza (e cioè all'11<sup>a</sup> classe o alla 12<sup>a</sup> classe di scolarità complessiva – a seconda che, rispettivamente, il sistema scolastico di provenienza sia ordinato su 12 anni o su 13 anni di scolarità totale). Nel caso in cui il Diploma di Baccellierato Internazionale sia stato conseguito dopo 11 anni di scolarità complessiva, le istituzioni della formazione superiore dovranno richiedere una compensazione del numero degli anni secondo quanto indicato all'Allegato 1.

1. Aloha College - Malaga (Spagna) (D.M. 19.10.2004);
2. Abu Dhabi International Private School – Emirati Arabi Uniti (D.D. 05.08.2011);
3. American British Academy, -Muscat (Oman) (D.M. 21.10.94);
4. American Community School, Hillingdon (G.B.) (D.M. 20.5.96);



**PROCEDURE PER L'INGRESSO  
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI  
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN  
ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025**

5. American Community Schools of Athens (D. M. 26.02.99);
6. American Cooperative School of Tunis – Tunisi (Tunisia) (D.M. 17.10.2006);
7. American International School - Riyadh (Arabia Saudita) (24.06.2004);
8. American International School – Lusaka (Zambia) (D.D. 22.07.2009);
9. American International School of Budapest (Ungheria) (D. M. 26.02.99);
10. American Overseas School of Rome, Roma (Italia) (D.M.8.4.1994) (D.D.20.03.2014);
11. American School of Milan, Noverasco di Opera (MI-Italia) (D.M. 23.10.92);
12. American School of Paris, Saint Cloud- Parigi (Francia) (D.M. 27.12.95);
13. Amman Bacculaureate School – Sweileh (Giordania) (D. M. 26.02.99);
14. Anatolia College – Thessaloniki (Grecia) (D.M. 08.05.2002);
15. Anglican International School – Gerusalemme (Israele) (D.D. 27.01.2014);
16. Asociacion Educacional Williamson Newton College – Lima (Perù) (D.M. 05.05.2004) (D.M. 31.10.2006);
17. Asociacion Escuelas Lincoln, La Lucila, Buenos Aires (Argentina) (D. M. 22.04.98);
18. Associacao Escola Graduada de Sao Paulo-Graded School – Sao Paulo (Brasile) (D.M. 06.02.2007);
19. Atlanta International School, Atlanta (Georgia- U.S.A) (D.M. 2.10.94);
20. Atlantic Community High School, Delray Beach, (Florida – U.S.A.) (D.M. 16.4.99);
21. Bavarian International School – Haimhausen (Germania) (D.M. 03.04.2006);
22. Bonn International School – Bonn (Germania) (D.M. 15.03.2007);
23. Beijing Biss International School - Pechino (Cina) (D.M. 24.06.2004);
24. Beijing World Youth Academy – Pechino (Cina) (D.M. 24.04.2007);
25. Berg Videregaende Skole, Oslo (Norvegia) (D.M. 29.7.97);
26. Bethesda-Chevy Chase High School – Bethesda, Maryland (USA) (D.M. 05.12.2006);
27. Bilkent University Preparatory School – Bilkent (Ankara – Turchia) (D.M. 17.02.2004);
28. Bishop Mackenzie International School – Lilongwe (Malawi) (D.M. 24.02.2005);
29. Brentwood School – Brentwood Essex (Regno Unito) (D.D. 24.06.2008);
30. British International School of Oslo, Oslo (Norvegia) (D.M. 27.12.95);
31. British School of Washington – Washington (USA) (D.D. 27.01.2014);
32. Cairo American College – Cairo (Egitto) (D. M. 26.02.99);
33. Champion School - Atene (Grecia) (D.M. 24.06.2004);
34. Canadian Academy – Higashinada-ku – Kobe Japan) (D.M. 08.11.99);
35. Cats College Canterbury – Canterbury (Regno Unito) (D.D.18.06.2013);
36. Colegio Internacional de Caracas, Las Minas de Baruta (Estado Miranda-Venezuela) (D.M. 21.10.94);
37. Collegio del Mondo Unito di Duino Aurisina, Trieste (Italia) (D.M. 2.8.1984);
38. College del Mundo Costa Rica – Santa Ana – (Costa Rica) (D.D. 07.11.2008);
39. College du Lemman International School – Versoix-Geneve (Svizzera) (D.D. 21.09.2009);
40. Copenhagen International School - Hellerup (Danimarca) (D.M. 29.11.2004);
41. Costeas Gitons School – Grecia (D.M. 11.03.2002);
42. Dallam School – Milnthorpe (Inghilterra) (D.I. 28.12.2011);
43. Danube International School – Vienna (Austria) (D.M. 20.01.2003);
44. Deledda International School – Genova (Italia) (D.M. 18.07.2002);
45. Doukas School – Atene (Grecia) (D.M. 08.02.2005);
46. Druga Gimnazija Sarajevo – Bosnia Erzegovina (D.M. 21.04.2008);
47. Dulwich College Beijing – Pechino (Cina) (D.D. 08.08.2008);
48. Dwight School Seoul – Seoul – (Corea) (D.D. 14.02.2014);
49. Ecole Active Bilingue Jeannine Manuel, Parigi (D.M. 23.4.1994);
50. Ecole International Arc-en-Ciel – Lomè - Togo (Africa) (D.M. 16.06.2006);



**PROCEDURE PER L'INGRESSO  
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI  
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN  
ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025**

51. Ecole Nouvelle de la Suisse Romande - Losanna (Svizzera) (D.M. 28.09.2007);
52. Escola Americana do Rio de Janeiro – Rio de Janeiro (Brasile) (D.M. 18.03.2003);
53. Escola Maria Imaculada Chapel School – San Paolo (Brasile) (D.D. 26.11.2011);
54. Escuela Campo Alegre – Caracas (Venezuela) (D.M. 05.04.2004);
55. Frankfurt International School – Oberursel (Germania) (D.M. 02.08.2002);
56. Geitona School , Atene (Grecia) (D.M. 26.2.98);
57. George School, Newton (PA - U.S.A.) (D.M. 21.10.94);
58. Gimnazija Beograd – Lubiana (Slovenia) (D.M. 18.04.2002);
59. Gimnazija Kranj – Kranj – (Slovenia) (D.D. 13.06.2012);
60. Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Helsinki (Finlandia) (D.M. 24.03.2003);
61. Het Rijnlands Lyceum, Oegstgeest – Nederland (D.M. 05.10.99);
62. Hirschi Math-Science magnet High School – Texas (USA) (D.M. 09.10.2007);
63. Hockerill Anglo-European College, Bishop's Stortford-Hertfordshire (R.U.) (D.M.27.03.00)
64. ICARDA International School of Aleppo, Aleppo (Siria) (D.M. 26.2.98);
65. I.M. Panagiotopoulos School - Atene (Grecia) (D.M. 12.12.2004)
66. Impington Village College, Cambridge (G.B.) (D.M. 18.12.97);
67. Institut Le Rosey – Chateau du Rosey – 1180 Rolle (Svizzera) (11.12.00);
68. Institut Montana – Zugerberg (Svizzera) (D.M. 17.07.2003);
69. International Academy- Bloomfield Hills-Michigan (USA) (D.M. 12.05.2006);
70. International Bilingual School of Provence – Luynes-Aix en Provence (Francia) (D.M. 15.02.2006);
71. International College Spain, La Moraleja - Madrid (Spagna) (D.M. 20.5.96);
72. International Community College-International School of London, Londra (G.B.) (D.M. 27.12.95);
73. International High School of F.A.I.S. – San Francisco (USA) (D.M. 23.06.2006);
74. International School Basel – Reinach (Svizzera) (D.D. 07.10.2009);
75. International School Hannover Region - Hannover (Germania) (D.M. 31.03.2003);
76. International School Lausanne – Pully (Svizzera) (D.M. 29.01.2003);
77. International School of Athens (già Tasis Hellenic International School) – P.O. Box 51051, 145 10 Kifissia (Grecia) (D.M. 14.02.2001 – D.D. 27.02.2009);
78. International School of Berne – Gumligen (Svizzera) (D.M. 04.12.2006);
79. International School of Bratislava – Bratislava (Slovacchia) (D.M. 07.04.2005);
80. International School of Geneva (Ginevra) (D. M. 26.02.99);
81. International School of Kuala Lumpur, Kuala Lumpur ( Malaysia ) (D.M. 27.12.95 e 26.02.99);
82. International School of Luxembourg (Luxembourg) (D.D. 19.12.2011);
83. International School of Milan, Milano (Italia) (D.M. 23.10.92);
84. International School of Nice, Nizza (Francia) (D.M.26.2.98);
85. International School of Panama – El Dorado (Panama) (D.M. 12.05.2003);
86. International School of Paris, Parigi (Francia) (D.M. 17.02.2004);
87. International School of Praga – Praga (Repubblica Ceca) (D.M. 09.06.2003);
88. International School of Rheintal – Buchs (Svizzera) (D.D. 15.09.2009);
89. International School of Sophia Antipolis Centre International de Valbonne, Valbonne (Francia) (D.M. 20.5.96);
90. International School of Sotogrande – Sotogrande (Spagna) (D.M. 06.06.2007);
91. International School of Stavanger, Hafsfjord (Norvegia) (D.M. 29.7.97);
92. International School of Stuttgart – Sigmaringer Strasse 257-70597 Stuttgart – Germania .M. 18.12.00);
93. International School of Tanganyika – Dar es Salaam (Tanzania) (D.M. 19.05.2005);
94. International School of Turin - Chieri (Torino) (D.M. 23.10.92 – D.M. 03.12.2012);



**PROCEDURE PER L'INGRESSO  
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI  
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN  
ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025**

95. International School Eindhoven – Eindhoven (Paesi Bassi) (D.D. 07.02.2018);
96. International School of Modena con sede in Montale Rangona (D.M. 16.02.2017);
97. Islands International School, Buenos Aires (Argentina) (D.M. 23.4.1994 – (D.D. 07.05.2012);
98. Istituto “Haileybury” – Hertford (Gran Bretagna) (D.M. 20.01.2003);
99. Istituto “O.M.C. – Collegio Vescovile Pio X “con sede in Treviso di Borgo Cavour n.40 (D.M. 23.03.2016) ;
100. Jeanne d’Arc College Maastricht, Maastricht (Olanda) (D.M. 18.12.97);
101. Jakarta International School – Jakarta (Indonesia) (D.M. 26.08.2002);
102. Joensuu Lyseon Lukio-Koskikatu 8, FIN 80100 Joensuu (Finlandia) (D.M. 28.02.01);
103. Kent College Canterbury con sede in Canterbury, Kent CT2 9DT - Regno Unito (D.M. 19.06.2017)
104. Khartoum International Community School – Khartoum – Sudan (D.M. 07.04.2008);
105. Kingholms Gymnasium, Stoccolma (Svezia) (D.M. 21.10.92) ;
106. King Edward’s School Witley – Godalming (Regno Unito) (D.D. 12.02.2013)
107. King’s College School – Londra – Inghilterra (D.D. 16.12.2009);
108. Kolegium Europejskie- Cracovia (Polonia) (D.M. 23.10.2006);
109. Kyiv International School – Kiev (Ucraina) (D.M. 08.03.2007);
110. Lester B. Pearson College of the Pacific, Victoria (British Columbia - Canada) (D.M. 21.10.94);
111. Leysin American School – Leysin (Svizzera) (D.M. 15.10.2003);
112. Li Po Chun United World College of Hong Kong, Hong Kong (D.M. 27.12.95);
113. Liceum Ogólnokształcące – Wrocław (Polonia) (D.M. 29.07.2003);
114. Lyceum Alpinum Zuoz (Svizzera) (D.M. 23.9.99);
115. Malvern College – Malvern, Worcestershire (Regno Unito) (D.M. 1.7.99)
116. Markham College – Lima (Perù) (D. M. 26.02.99);
117. Marymount International School, Londra (GB) (D.M.03.03.2003);
118. Marymount International School, Roma (Italia) (D.M. 23.10.92) ;
119. MEF International School Istanbul – Istanbul (Turchia) (D.M. 13.06.2011);
120. Munich International School, Starnberg (Germania) (D.M. 23.10.92);
121. Mutuelle D’Etudes Secondaires – Ginevra (Svizzera) (D.M. 12.06.2003);
122. Nanjing International School-Chahaer Lu 90 – Nanjing 210003 China (D.M. 18.12.00);
123. Nelson Mandela State International School Berlin – Berlino (Germania) (D.M. 06.03.2006);
124. New International School of Thailand, Bangkok (Thailand) (D.M. 18.11.99);
125. Northerm International School – Buenos Aires (Argentina) (D.M. 07.06.2005 – D.D. 07.05.2012);
126. Nyborg Gymnasium – Nyborg (Danimarca) (D.D. 10.12.2012);
127. Oakham School - Rutland (Regno Unito) (D.M. 29.01.2003);
128. Oulun Lyseon Lukio, Oulu (Finland) (D.M. 08.11.99);
129. Overseas Family School – Singapore (D.M.06.04.2005);
130. Pinewood International School – Thessaloniki (Grecia) (D.M.15.03.2005);
131. Psychico College – Atene (Grecia) (D.M. 28.07.2005);
132. Princess Anne High School – Virginia, USA (D.D. 12.04.2011);
133. Prva Gimnazija Varazdin – Varazdin (Croazia) (D.D. 28.07.2009);
134. Rancho Buena Vista High School – Vista (California) (D.D. 26.09.2011);
135. Rome International School – (Italia) (D.D. 12.06.2009);
136. Rossal School – Lancashire (Inghilterra) (D.D. 03.12.2012);
137. Sagesse High School – Ain Saadeh - Metn (Libano) (D.M. 25.02.2004);
138. Saint Maur International School – Yokohama (Giappone) (D.M. 19.02.2008);
139. Sandford International School - Addis Abeba (Etiopia) (D.M. 15.09.2004)
140. San Silvestre School Lima (Perù) (D.M. 27.01.2003);



**PROCEDURE PER L'INGRESSO  
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI  
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN  
ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025**

141. Schule Schloss Salem – Salem (Germania) (D.M. 11.01.2007);
142. Sekolah Ciputa – Surabaya (Indonesia) (D.D. 24.06.2008);
143. Seisen International School, Tokio (Giappone) (D.M. 21.10.94);
144. Seoul Foreign School – Seoul (Sud Corea) (D.M. 07.02.2003);
145. Sevenoaks School, Sevenoaks (Kent - G.B.) (D.M. 21.10.94);
146. Shekou International School – Shenzhen (Repubblica Popolare Cinese) (D.D. 12.02.2013)
147. Sir James Henderson School – Milano (D.M. 18.04.2008);
148. Southbank The American International School, Londra (Gran Bretagna) (D. M. 27.12.95);
149. Southern International School – Buenos Aires (Argentina) (D.M. 12.06.2003 – D.D. 07.05.2012);
150. Stockholm International School – Stoccolma (Svezia) (D.D. 24.03.2009);
151. Stonyhurst College con sede in Clitheroe , Lancashire (Regno Unito) D.M. 23.03.2016
152. St. Andrew's College, Dublino (Irlanda) (D.M. 27.12.95);
153. St. Catherine's School – Montevideo (Uruguay) (D.M. 27.02.02);
154. St. Clare's Oxford, Oxford (G.B.) (D.M. 23.4.1994);
155. St. Dominic's International School – Outeiro (Portogallo) (D.M. 26.01.99);
156. St. Edward's School – Oxford (Regno Unito) (D.D. 07.05.2013);
157. St. George's British International School – Roma (Italia) (D.M. 11.6.97 modificato, per la sola denominazione dell'istituto, con il D.M. 30.11.2005) (D.D.20.03.2014);
158. St. Julian's School, Carcavelos (Portogallo) (D.M. 02.03.00);
159. St. Louis School – Milano (Italia) (D.D. 04.09.2013) (D.D.15.04.2014);
159. St. Mary's International School, Setagaya-Ku, Tokio (Japan) (D.M. 06.04.00);
160. St. Paul's School – San Paolo (Brasile) (D.D. 10.10.2011);
161. St. Stephen's School, Roma (Italia) (D.M. 23.10.92) (D.M. 23.04.2013 aggiornamento All.A )
162. Tasis the American School in England – Surrey (Inghilterra) (D.D.10.12.2008);
163. Taunton School (Inghilterra) (05.08.2011);
164. The American Community School, Cobham, Surrey (G.B.) (D.M. 16.4.97);
165. The American International School – Vienna (Austria) (D.M. 27.01.2003);
166. The American School in Switzerland, Montagnola-Lugano (Svizzera) (D.M. 26.2.98);
167. The American School of The Hague – Wassenaar – Nederland (D.M. 7.7.99);
168. The American International School of Joannesburg (Sud Arica) (D.D. 24.04.2009);
169. The American School of Doha (Qatar) (D.D. 19.12.2011)
170. The Armand Hammer United World College of the American West, Montezuma (New Mexico-USA) (D.M. 27.12.95);
171. The British School of Brussels – Tervuren (Belgio) (D.M. 30.03.2007);
172. The British International School, Moscow – Mosca (Russia) (D.M. 19.02.2008);
173. The British International School of Jeddah (The Continental School), Jeddah (Arabia Saudita) (D.M. 04.06.99);
174. The British International School – Budapest (Ungheria) (D.D. 04.05.2010);
175. The British School – Varsavia (Polonia) – D.M. 11.02.2003;
176. The British Schools Society - Montevideo (Uruguay) (D.M. 15.10.2003);
177. The Dwight School, New York (USA) (D.M. 23.7.96.);
178. The English International School of Padua - Padova (D.M. 18.11.2004);
179. The International School in Genoa – Genova (D.D. 18.05.2010) già “The American International School in Genoa”(D.M. 26.08.2002)
180. The International School of Amsterdam , Amstelveen (Olanda) (D.M.24.06.98);
181. The International School of Beijing (D. M. 26.02.99);



**PROCEDURE PER L'INGRESSO  
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI  
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN  
ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025**

- 182.The International School of Brussels – Brussels (Belgio) (D.M. 05.04.2004);
- 183.The International School of Florence, Bagno a Ripoli (FI-Italia) (D.M. 23.10.92) ;
- 184.The International School of Monaco – 12 Quai Antoine Premier, MC 98000 Monaco (Principato di Monaco (D.M. 23 maggio 2017)
- 185.The International School of Latvia – Jurmala Latvia (Lettonia) (D.M. 17.10.2006);
- 186.The International School of The Hague, Den Haag (Olanda) (D.M. 26.2.98);
- 187.The Mahindra United World College of India – Pune (D. M. 26.02.99);
- 188.The Moraitis School Atene (Grecia) (D.D. 10.10.2012)
- 189.The New School, Roma (D. M. 26.02.99);
- 190.The Prague British School – Praga (Repubblica Ceca) (D.M. 18.09.2007);
- 191.The Red Cross Nordic United World College, Fjaler (Norvegia) (D.M.11.6.97);
- 192.The Village School – Houston-Texas (USA) (D.D. 13.03.2012);
- 193.Trondheim Katedralskole, Trondheim (Norvegia) (D.M. 17.01.00);
- 194.Turun Normaalkoulu - Turku (Finlandia) (D.M. 15.11.2004);
- 195.United Nations International School, New York (N.Y.-USA) (D.M. 27.12.95);
- 196.United World College Mostar” – Mostar (Bosnia Erzegovina) (D.D. 15.04.2014);
- 197.United World College of S.E. Asia, Singapore (D.M. 21.10.94);
- 198.United World College of Southern Africa, Mbabane (Swaziland - Sud Africa) (D.M. 21.10.94);
- 199.United World College of the Atlantic, Major South Glamorgan (G.B.) ( D.M. 21.10.94);
- 200.Verdala International School – Fort Pembroke St Andrews – Malta (D.M. 23.9. 99);
- 201.Vicenza International School - Contrada S.Marcello 936100 Vicenza (Italia) (D.M. 11.1.92-D.M.16.3.94 – D.M.28.2.01);
- 202.Vienna International School, Vienna (Austria) (D.M. 21.10.94);
- 203.Vittoria International School – Torino – (Italia) (D.D. 25.02.2010);
- 204.Warminster School – Wiltshire (Inghilterra) (D.D. 27.01.2014);
- 205.Washington International School – Washington (U.S.A.) (D. M. 26.02.99);
- 206.West African College of the Atlantic - Ouakam-Dakar (Senegal) ( 19.10.2004);
- 207.Xaverian High School Brooklyn – New York (D.M. 22.6.99);
- 208.XV Gimnazija – Zagabria (Croazia) (D.M. 29.05.2007);
- 209.Yew Chung International School of Beijing – Pechino (Cina) (D.M. 27.06.2006);
- 210.Yokohama International School, Yokohama (Giappone) (D.M. 26.02.98);
- 211.Windhoek International School – Namibia – (D.M. 29.3.2002);
- 212.“Zurich International School” Kilchberg (Svizzera) (D.M. 17.02.2004).

Resta inteso che, così come indicato nell'Allegato 1, il Diploma di Baccellierato Internazionale dovrà soddisfare i seguenti requisiti generali:

- almeno 24 punti in sei materie a scelta, 12 dei quali dovranno essere ottenuti a “*Higher Level*”;
- positivo superamento delle tre materie principali: *Theory of Knowledge* (TOK), *Creativity, Action, Service* (CAS) e *Extended Essay* (EE).

I soli corsi IB svolti presso istituzioni scolastiche accreditate al rilascio del Diploma di Baccalaureato Internazionale (Diploma of the International Baccalaureate), ancorché venga rilasciata una certificazione di *IB Diploma Programme Course Results*, un *Migration Certificate*, o altra certificazione rilasciata in autonomia dall'istituzione scolastica che non afferisce al sistema nazionale di riferimento, non sono titoli finali e pertanto non devono essere considerati idonei per l'accesso alla formazione superiore.



**PROCEDURE PER L'INGRESSO  
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI  
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN  
ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025**

## **TITOLI CONSEGUITI PRESSO “SEZIONI ITALIANE” DI SCUOLE STRANIERE**

Tali titoli devono essere validi in loco per l'accesso a corsi analoghi a quelli per i quali viene chiesta l'iscrizione universitaria in Italia.

### ALBANIA

I diplomi validi ai fini dell'immatricolazione con esonero dalla prova di lingua italiana sono quelli rilasciati dalle seguenti Scuole, sino all'a.s. 2012/2013:

#### **Tirana**

Liceo “Asim Vokshi”;

#### **Scutari**

Liceo “Shejnaze Juka”;

#### **Korca**

Liceo “Faik Konica”.

Agli stessi fini, saranno validi i diplomi rilasciati dall'a.s. 2013/2014 dalle seguenti Scuole:

#### **Tirana**

Scuola media superiore “Ismail Qemali”

#### **Korca**

Scuola media superiore “Themistokli Germenji”

#### **Scutari**

Scuola media superiore “28 Nentori”

Memorandum d'intesa tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Educazione e della Scienza della Repubblica di Albania, sottoscritto il 14 gennaio 2011, sostitutivo del Memorandum del 26 aprile 2002 – Articolo 6: “Il Diploma e Matures Shteterore, unitamente alla dichiarazione di valore, rilasciata dall'Ambasciata o dal Consolato d'Italia in Albania, è valido ai fini dell'iscrizione alle Università italiane, con esonero dalla prova di lingua italiana, fatto salvo l'obbligo di superare eventuali procedure di ammissione previste per i corsi di laurea a numero chiuso.”

Addendum al Memorandum del 14 gennaio 2011, firmato il 7 luglio 2011: modifica dell'allegato E “Scuole, sedi delle Sezioni Bilingui italo-albanesi.

### BULGARIA

#### **Sophia**

- Liceo bilingue di Gorna Banja

(Protocollo delle intese tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria firmato a Sofia il 26 giugno 1996);

- Scuola Media Superiore n. 105 “A.Dalcev” di Sofia;
- Liceo “G.S. Rakovski” di Burgas;
- Scuola “Ivan Vazov” di Plovdiv;
- Scuola n. 8 “A.Pushkin” di Varna.

Accordo tra il Ministero dell'Istruzione e Scienza della Repubblica di Bulgaria e il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana firmato a Sofia il 30 ottobre 2006. Primo rilascio dei titoli di studio finali a.s. 2010/2011.



**PROCEDURE PER L'INGRESSO  
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI  
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN  
ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025**

**FEDERAZIONE RUSSA**

**Mosca**

A seguito dell'annessione della Scuola 136 di Mosca alla Scuola 1950 di Mosca, dall'a.s. 2015-2016 i diplomi validi ai fini dell'immatricolazione con esonero dalla prova di lingua saranno rilasciati dalla Scuola 1950 di Mosca.

**Mosca**

Scuola 1950

Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della federazione Russa firmato a Roma il 5 novembre 2003. L'art.5, comma 2, del memorandum d'Intesa recita: "Gli studenti diplomati delle sezioni bilingui in Russia, nel caso dell'introduzione del corso di studi di dodici anni nella Federazione Russa, e gli studenti diplomati delle sezioni bilingui in Italia, di cui ai precedenti articoli, potranno iscriversi anche alle Università dell'altro Paese senza frequentare appositi corsi di lingua o sostenere prove di conoscenza della lingua di detto Paese nonché al di fuori di eventuali limiti previsti per studenti stranieri.

Gli studenti diplomati di dette sezioni bilingui funzionanti nelle scuole dell'istruzione secondaria russa con corsi di studio con durata di undici anni, al termine del primo anno di studi universitari presso le Università russe possono immatricolarsi nelle Università italiane al primo anno di corso con esonero dalla prova di lingua italiana e al di fuori del limite dei posti normalmente previsti per gli studenti stranieri. Attualmente nella Federazione Russa il diploma finale di scuola secondaria superiore è ottenuto al termine di un percorso di studi di 11 anni.

**FRANCIA**

Titolo: "Baccalauréat a Option Internationale" – O.I.B (Option Internationale du Baccalauréat) (Protocollo della XIX Sessione della Commissione Mista Culturale fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese, firmato a Parigi il 24 giugno 1992).

**Ferney Voltaire**

Lycée International - Ferney Voltaire

**Grenoble**

Lycée cité scolaire internationale Europole - Grenoble

**Lione**

Lycée cité scolaire internationale – Lyon

**Marsiglia**

Lycée cité scolaire Marseilleveyre Marseille

**Nizza**

Lycée International Sophia Antipolis – Valbonne

**Parigi**

Lycée International Honoré de Balzac - Paris

**Saint-Germain-en-Laye**

Lycée International-Saint-Germain-en-Laye

**Strasburg**

Lycée des Pontonniers - Strasburg

**GERMANIA**

Accordo stipulato attraverso Scambio di Lettere fra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica Italiana relativo all'istituzione di sezioni scolastiche bilingui nei due Paesi – 26 luglio 2004 e 14 ottobre 2004). In particolare, tale Accordo stabilisce che "I diplomi finali rilasciati dalle sezioni internazionali costituite ai sensi del presente Accordo consentono l'accesso alle Università sia della Repubblica Italiana che della Repubblica Federale di Germania, con esonero dalle prove di lingua del Paese ospite e al di fuori delle limitazioni numeriche eventualmente previste per gli studenti stranieri.



**PROCEDURE PER L'INGRESSO  
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI  
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN  
ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025**

**Berlino**

Liceo "Albert Einstein"

**Francoforte**

Liceo "Freiherr-Vom-Stein"

**Monaco**

Liceo "Rupprecht"

**Stoccarda**

Liceo "Konigin Katharina Stiff"

**Wolfsburg**

Liceo "Kreuzheide"

REPUBBLICA CECA

**Praga**

Liceo bilingue "USTAVNI"

Programma esecutivo dell'accordo culturale italo-cescoslovacco, firmato a Roma il 29 novembre 1990; Intese Amministrative fra Ministeri P.I. ed Esteri italiani e Ministero dell'Educazione ceco, firmate a Praga il 5 febbraio 1991. L'intesa è stata rinnovata come allegato al Programma Esecutivo 1994-97 firmato in data 8 dicembre 1994.

REPUBBLICA SLOVACCA

**Bratislava**

Liceo bilingue "LADISLAV SARU"

Programma esecutivo dell'accordo culturale italo-cescoslovacco, firmato a Roma il 29 novembre 1990; Intese Amministrative fra Ministeri P.I. ed Esteri italiani e Ministero dell'Educazione Slovacco, firmate a Bratislava il 7 febbraio 1991. L'intesa è stata rinnovata a Bratislava in data 24 aprile 2008.

ROMANIA

**Bucarest**

Liceo "Dante Alighieri" Liceo "Ion Neculce"

**Cluj Napoca**

Liceo "Gheorghe Baritiu"

**Deva**

Liceo "Gruppo Scolastico Transilvania"

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Romania del 17 aprile 2002 – Primo rilascio titoli di studio finali a.s. 2005/2006. Tale Memorandum è stato modificato con scambio di Note Verbali tra il Ministro Romeno dell'Educazione – 6 novembre 2007 – e l'Ambasciata d'Italia a Bucarest – 26 marzo 2008.

SVIZZERA

**Zurigo**

Liceo artistico svizzero-italiano "Freudenberg"

XIV Sessione della Commissione Culturale Consultiva Italo-Svizzera - Bellinzona, Settembre 1992. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale Svizzero, firmato a Zurigo il 13 gennaio 2006.



**PROCEDURE PER L'INGRESSO  
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI  
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN  
ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025**

**UNGHERIA**

**Budapest**

Liceo bilingue "SZENT LASZLO"

Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Ungherese, firmato a Budapest il 14.4.1997.

**Pécs**

Liceo bilingue "KODALY ZOLTAN"

**USA**

**New York**

Liceo UNIS international

**GEORGIA**

**Tbilisi**

Liceo Tsiskari

**SERBIA**

**Belgrado**

Liceo Terzo Liceo

Fonte: [https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/11/scuole\\_e\\_sezioni\\_italiane\\_allestero\\_def.pdf](https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/11/scuole_e_sezioni_italiane_allestero_def.pdf)

**TITOLI DI STUDIO RILASCIATI DA "INTERNATIONAL SCHOOL OF TRIESTE" (art. 393 del D.Leg.vo n. 297/1994)**

Sono riconosciuti a tutti gli effetti di legge i titoli di studio rilasciati dall'International School of Trieste, ai sensi dell'art. 393 del D.lgs. n. 297/1994. Il riconoscimento dei titoli di studio è subordinato all'accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati mediante prove d'esame; tali prove sono riferite esclusivamente a coloro che non abbiano superato la prova d'esame di italiano prevista dalla scuola stessa.